In 1ª Classe

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOVETTURE.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHERMORE

INDICE GENERALE

NOTA INFORMATIVA Pag. 3 di 34
A) Informazioni relative all'impresa Pag. 5 di 34
B) Informazioni relative al contratto Pag. 6 di 34
C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Pag. 22 di 34

INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA Pag. 29 di 34

GLOSSARIO Pag. 31 di 34

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pag. 1 di 102

SEZIONE I – NORME COMUNI Pag. 3 di 102
Norme comuni a tutte le sezioni Pag. 3 di 102

SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI Pag. 11 di 102
Responsabilità Civile veicoli Pag. 11 di 102

SEZIONE III – DANNI Pag. 30 di 102
Garanzie prestate Pag. 30 di 102
Garanzie speciali Pag. 33 di 102
Valore assicurato Pag. 47 di 102
Gestione dei sinistri Pag. 49 di 102
Determinazione del danno Pag. 51 di 102

SEZIONE IV – ASSISTENZA Pag. 55 di 102
Assistenza Pag. 55 di 102

SEZIONE V – TUTELA LEGALE Pag. 75 di 102
Tutela Legale Pag. 75 di 102

SEZIONE VI – INFORTUNI DEL CONDUCENTE Pag. 90 di 102
Infortuni del Conducente Pag. 90 di 102

DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI Pag. 98 di 102

APPENDICE NORMATIVA Pag. 99 di 102

In 1ª Classe

NOTA INFORMATIVA

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi

AUTOVETTURE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Italiana Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Italiana Assicurazioni.

ITALIANA ASSICURAZIONI

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI

a. Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua;
b. Sede Legale e Direzione Generale: Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia;
c. Telefono: +39 02 397161 - Fax: +39 02 3271270;
d. Sito Internet: www.italiana.it
E-mail: italiana@pec.italiana.it; benvenutinitaliana@italiana.it;
e. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 422 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 273%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

Rinnovo e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella forma "senza tacito rinnovo".

L'Impresa, in base all'Art. 170 bis del Codice, è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Per maggiori dettagli consultare l'Art. 1.4) "Durata e rinnovo del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet www.italiana.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Informativa Area Riservata su sito Internet
Sul sito www.italiana.it è disponibile un'Area Riservata che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

3. COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA

3.1 Formula tariffaria

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che si articola in 38 classi di merito e che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all'Art. 2.13) delle Condizioni di Assicurazione. Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma a "Tariffa fissa".

3.2 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all'Art. 2.1) "Oggetto del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
- **2.1) "Oggetto del contratto";**
- **2.3) "Soggetti esclusi";**
- **2.4) "Esclusioni e rivalsa".**

AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui Italiana Assicurazioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall'Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **2.4) "Esclusioni e rivalsa";**
- **2.8) "Denuncia dei sinistri".**

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato.

Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

1)	**valore del massimale per danni a persone**	**€ 5.000.000**
	– danno provocato per danni a persone	**€ 2.000.000**
	– importo risarcito	**€ 2.000.000**
2)	**valore del massimale per danni a persone**	**€ 5.000.000**
	– danno provocato per danni a persone	**€ 6.000.000**
	– importo risarcito	**€ 5.000.000.**

3.2.1 Estensioni della copertura

Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:

– circolazione in aree private;
– operazioni di carico e scarico;
– responsabilità civile dei trasportati.

Per maggiori dettagli si veda l'Art. 2.1) "Oggetto del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

4. SOGGETTI ESCLUSI

Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l'Art. 2.3) "Soggetti esclusi" delle Condizioni di Assicurazione.

5. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Italiana Assicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con indicate:

– la data di scadenza del contratto;
– le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Italiana Assicurazioni ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

6. ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO

Italiana Assicurazioni rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio, mettendola a disposizione nell'Area Riservata a cui si accede attraverso il sito www.italiana.it. L'attestazione potrà inoltre essere rilasciata a mezzo e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito www.italiana.it; infine potrà esserne richiesta una stampa all'intermediario che ha in gestione il contratto.

Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Italiana Assicurazioni rilascia l'attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il "periodo di osservazione" risulti concluso, Italiana Assicurazioni rilascia al Contraente la relativa attestazione.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, l'attestazione dello stato del rischio, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell'ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall'Art. 2.13) "Formula Bonus/ Malus 38 classi - Settori I e II: Autovetture ed Autotassametri" delle Condizioni di Assicurazione e dall'allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull'attestazione di rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

7. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in Sezioni.

SEZIONE DANNI

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte.

- **Furto totale o parziale** - furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all'Art. 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Furto totale** - furto o rapina senza ritrovamento entro 60 giorni dalla denuncia alle Autorità. La garanzia è regolamentata all'Art. 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Incendio** - incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La garanzia è regolamentata all'Art. 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Atti vandalici** - Eventi sociopolitici – atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all'Art. 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Calamità naturali** - calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all'Art. 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Kasko** - urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all'Art. 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Collisione** - collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all'Art. 3.8) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Collisione Indennizzo Sicuro** - collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio durante la circolazione prestata nella forma "a primo rischio assoluto" (ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile). La garanzia è regolamentata all'Art. 3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Cristalli** - Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è regolamentata all'Art. 3.10) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
- **3.11) "Delimitazioni";**
- **3.31) "Limite di indennizzo per sinistro cumulativo".**

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti, limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.1) "Oggetto dell'assicurazione"; 3.10) "Cristalli"; 3.28) "Scoperto o franchigia".
Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.6) "Calamità naturali"; 3.9) "Collisione – Indennizzo Sicuro"; 3.10) "Cristalli".

SEZIONE DANNI - GARANZIE SPECIALI
Prevede combinazioni di garanzie i cui contenuti sono di seguito sinteticamente descritti:

- **"Pacchetto A"** - comprende le seguenti garanzie:
  - Ricorso terzi da incendio
  - Danni al box
  - Spese di dissequestro del veicolo
  - Soccorso vittime della strada
  - Danni da scasso

  Le garanzie che compongono "Pacchetto A" sono regolamentate all'Art. 3.12) delle Condizioni di Assicurazione.
- **"Plateau Royal"–** comprende le seguenti garanzie:
  - Ripristino Airbag/cinture di sicurezza
  - Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
  - Rimborso spese di custodia e parcheggio
  - Fermo veicolo
  - Danni ai bagagli
  - Rimborso spese per lesioni subite da animali domestici
  - Rimborso spese documenti
  - Tassa di proprietà
  - Spese di immatricolazione
  - Spese di nuova immatricolazione/duplicazione patente
  - Spese di disinfezione e lavaggio

  Le garanzie che compongono "Plateau Royal" sono regolamentate all'Art. 3.13) delle Condizioni di Assicurazione.

- **"Pole Position" -** comprende le seguenti garanzie:
  - Assistenza in viaggio
  - Ripristino airbag/cinture di sicurezza
  - Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
  - Danni ai bagagli
  - Spese di nuova immatricolazione/duplicazione patente
  - Ricorso terzi da incendio

  Le garanzie che compongono "Pole Position" sono regolamentate all'Art. 3.14) delle Condizioni di Assicurazione.
- **"Business" –** è riservata ad autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti titolari di partita IVA e comprende le seguenti garanzie:
  - Assistenza in viaggio di cui alla relativa Sezione delle Condizioni di Assicurazione disciplinata all'Art. 4.1) e seguenti.
  - Plateau Royal di cui alla relativa disciplina contenuta all'Art. 3.13) delle Condizioni dI Assicurazione.
  - Cristalli di cui alla relativa disciplina contenuta all'Art. 3.10) delle Condizioni dI Assicurazione.

  Le garanzie che compongono "Business" sono regolamentate all'Art. 3.15) delle Condizioni di Assicurazione.
- **"Linea Gas Plus"** - è riservata ad autovetture ad uso privato alimentate a gas GPL/metano e comprende le seguenti garanzie:
  - Assistenza in viaggio di cui alla relativa sezione delle Condizioni di Assicurazione disciplinata all'Art. 4.1) e seguenti. È inoltre compresa la seguente prestazione: Informazioni telefoniche sulla rete di impianti di rifornimento di gas.
  - Ricorso terzi da incendio
  - Danni al box
  - Spese di dissequestro del veicolo
  - Soccorso vittime della strada
  - Danni da scasso
  - Tutela legale di cui alla relativa sezione delle Condizioni di Assicurazione disciplinata all'Art. 5.2) e seguenti.

  Le garanzie che compongono "Linea Gas Plus" sono regolamentate all'Art. 3.16) delle Condizioni di Assicurazione.
- **"Area Premium"** - è riservata a contratti inseriti nell'Area Premium di cui all'Art. 2.14) delle Condizioni di Assicurazione e comprende le seguenti garanzie:

- Assistenza Premium che prevede le seguenti prestazioni:
  - Disbrigo pratiche furto
  - Invio soccorso per esaurimento carburante
  - Invio soccorso per errato inserimento carburante
  - Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c.
  - Erronea chiusura del veicolo
- Infortuni del Conducente: indennizzo a forfait post ricovero
- Danni indiretti

Le garanzie che compongono "Area Premium" sono regolamentate all'Art. 3.17) delle Condizioni di Assicurazione.

– **"Zero Imprevisti"** - comprende le seguenti garanzie:
  - Collisione con veicoli non assicurati o rubati.
  - Collisione con veicoli non identificati.

  Le garanzie che compongono "Zero Imprevisti" sono regolamentate all'Art. 3.18) delle Condizioni di Assicurazione.

– **"Collisione con veicoli esteri"** - comprende le seguenti garanzie:
  - Collisione con veicoli esteri
  - Assistenza che prevede le seguenti prestazioni:
    - Informazioni in caso di sinistro con veicolo estero;
    - Richiesta per conto dell' Assicurato al Centro di Informazione Italiano.

  Le garanzie che compongono "Collisione con veicoli esteri" sono regolamentate all'Art. 3.19) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare l'articoli 1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio" delle Condizioni di Assicurazione.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche garanzie consultare inoltre i seguenti articoli:
Garanzia "Pacchetto A" Art. 3.12): 1) Ricorso terzi da incendio; 2) Danni al box.
Garanzia "Plateau Royal"Art. 3.13): 5) Danni ai bagagli.
Garanzia "Pole Position" Art. 3.14): 4) Danni ai bagagli; 6) Ricorso terzi da incendio.
Garanzia "Linea Gas Plus" Art. 3.16): 2) Ricorso Terzi da incendio; 3) Danni al box.
Garanzia "Area Premium" Art. 3.17): 1) Assistenza Premium.
Garanzia "Zero Imprevisti" Art. 3.18).
Garanzia "Collisione con veicoli esteri" Art. 3.19).

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.12) "Pacchetto A"; 3.13) "Plateau Royal"; 3.14) "Pole Position"; 3.15) "Business"; 3.16) "Linea Gas Plus"; 3.17) "Area Premium"; 3.18) "Zero Imprevisti"; 3.19) "Collisione con veicoli esteri".

SEZIONE ASSISTENZA

Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.

La Sezione Assistenza prevede le seguenti garanzie: "Assistenza in viaggio", "Assistenza Plus", "In viaggio Special", "Over 65", "Auto Ibrida" e "Auto Ibrida Plus".

– **"Assistenza in viaggio"**

Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa:

- Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale
- Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
- Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
- Invio di un'autoambulanza
- Recupero difficoltoso del veicolo
- Autovettura in sostituzione

La seguente prestazione è fornita nei soli territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

- Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato

Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa purché l'Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza:

- Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento
- Riconsegna del veicolo assicurato
- Anticipo di denaro per spese di prima necessità
- Spedizione di pezzi di ricambio
- Rientro sanitario
- Rientro funerario
- Invio di un autista

Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

- Interprete a disposizione
- Anticipo della cauzione penale e spese legali
- Rimpatrio del veicolo assicurato
- Abbandono legale del veicolo

La garanzia è regolamentata all'Art. 4.1) delle Condizioni di Assicurazione.

– **"Assistenza Plus"**
È riservata ai proprietari di autovetture ad uso privato e comprende le seguenti garanzie

- Assistenza in viaggio con specifiche prestazioni relativamente a:
  – Autovettura in sostituzione
  – Rimpatrio del veicolo assicurato

La garanzia è regolamentata all'Art. 4.2) delle Condizioni di Assicurazione

– **"In viaggio Special"**
È riservata a persone fisiche di età compresa tra 30 e 70 anni proprietarie di autovetture ad uso privato e comprende le seguenti garanzie:

- Assistenza in viaggio
- Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve
- Indennità "Primo Intervento"
- Indennità di degenza

La garanzia è regolamentata all'Art. 4.3) delle Condizioni di Assicurazione.

– **"Over 65"**
È riservata a persone fisiche di di età superiore a 65 anni proprietari di autovetture ad uso privato e comprende le seguenti garanzie:

- Assistenza in viaggio
- Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo/ sostituzioni serrature
- Indennità in caso di scippo
- Indennità "Primo Intervento"
- Indennità di degenza

La garanzia è regolamentata all'Art. 4.4) delle Condizioni di Assicurazione.

– **"Auto Ibrida"**
È riservata ai proprietari di autovetture ad uso privato ad alimentazione ibrida o elettrica e comprende le seguenti garanzie:

- Assistenza in viaggio

- Informazioni sulla rete di officine di riparazione
- Veicolo con conducente
- Invio di una collaboratrice domestica

La garanzia è regolamentata all'Art. 4.5) delle Condizioni di Assicurazione.

– **"Auto Ibrida Plus"**
È riservata ai proprietari di autovetture ad uso privato ad alimentazione ibrida o elettrica e comprende le seguenti garanzie:
  - Assistenza in viaggio con specifiche prestazioni relativamente a:
    – Auto sostitutiva
    – Rimpatrio del veicolo assicurato
  - Informazioni sulla rete di officine di riparazione
  - Veicolo con conducente
  - Invio di una collaboratrice domestica

  La garanzia è regolamentata all'articolo 4.6) delle Condizioni di Assicurazione

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
– **4.1.4) "Delimitazioni"**

Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre i seguenti articoli:
– **4.1) "Assistenza in viaggio";**
– **4.2) "Assistenza Plus";**
– **4.3) "In viaggio Special";**
– **4.4) "Over 65";**
– **4.5) "Auto Ibrida";**
– **4.6) "Auto Ibrida Plus".**

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– **4.1) "Assistenza in viaggio";**
– **4.2) "Assistenza Plus";**
– **4.3) "In viaggio Special";**
– **4.4) "Over 65";**
– **4.5) "Auto Ibrida";**
– **4.6) "Auto Ibrida Plus".**

SEZIONE TUTELA LEGALE

Garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato. La Sezione Tutela Legale prevede due garanzie denominate "Formula Base" e "Formula Elite".
Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la "Formula Base" gli articoli 5.1.1) "Oggetto dell'assicurazione" e 5.1.9) "Prestazioni garantite" e per la "Formula Elite" gli articoli 5.2.1) "Oggetto dell'assicurazione" e 5.2.9) "Prestazioni garantite" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
- **5.1.2) e 5.2.2) "Delimitazioni" ;**
- **5.1.3) e 5.2.3) "Insorgenza del caso assicurativo";**
- **5.1.10) e 5.2.11) "Esclusioni";**
- **5.1.9) "Prestazioni garantite" limitatamente al n. 2);**
- **5.2.9) "Prestazioni garantite" limitatamente al n. 4).**

AVVERTENZA: le garanzie sono prestate nel limite dei massimali previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **5.1.1) "Oggetto dell'assicurazione";**
- **5.2.10) "Massimale".**

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:

- **Morte -** indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall'Assicurato nel caso in cui l'infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
- **Invalidità permanente -** indennizzo liquidato all'Assicurato nel caso in cui l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
- **Rimborso delle spese di cura -** indennizzo delle spese sanitarie sostenute dall'Assicurato a seguito di infortunio.
- **Diaria da ricovero -** indennità giornaliera corrisposta all'Assicurato nel caso in cui l'infortunio renda necessario il ricovero.

- **Rendita vitalizia -** pagamento di una rendita vitalizia a favore dell'Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un'invalidità pari o superiore al 60%.
- **Rendita 4x4 -** pagamento di una rendita mensile a favore dell'Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un'invalidità superiore al 65%.
  La garanzia è regolamentata agli articoli 6.1) "Oggetto dell'assicurazione"; 6.2) "Morte"; 6.3) "Invalidità permanente"; 6.4) "Rimborso delle spese di cura"; 6.5) "Diaria da ricovero"; 6.6) "Rendita vitalizia" e 6.7) "Rendita 4x4" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
– 6.8) "Delimitazioni";
– 6.10) "Criteri di indennizzabilità".
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie o limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli sulla presenza di franchigie consultare l'Art. 6.3) "Invalidità permanente".
Per maggiori dettagli riguardanti limiti massimi indennizzabili o massimali, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 6.2) "Morte"; 6.3) "Invalidità permanente"; 6.4) "Rimborso delle spese di cura"; 6.5) "Diaria da ricovero"; 6.6) "Rendita vitalizia"; 6.7) Rendita 4x4.

7.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia /scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale

Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:

– per la Sezione Danni

	A	B
Entità del danno	**€ 750**	**€ 1.500**
Scoperto 20% con il minimo di € 200	**€ 200**	**€ 300**

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

– **per la Sezione Infortuni del Conducente**

	A	B
Somma assicurata per Invalidità Permanente	**€ 50.000**	**€ 50.000**
Franchigia	**3%**	**3%**
Invalidità permanente conseguente al sinistro	**2%**	**12%**

Esempio A: nessun indennizzo in quanto l'Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% che applicato a € 50.000 determina l'importo di € 4.500).

Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile / massimale:

A) limite massimo indennizzabile:	**€ 15.000**
– danno subito:	**€ 10.000**
– importo indennizzato:	**€ 10.000**
B) limite massimo indennizzabile:	**€ 15.000**
– danno subito:	**€ 20.000**
– importo indennizzato:	**€ 15.000**

7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l'indennizzo corrisposto da Italiana Assicurazioni è ridotto in misura proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l'Art. 3.26) "Regole comuni" delle Condizioni di Assicurazione.

7.3 Premi - Possibilità di applicazione di sconti

AVVERTENZA: Italiana Assicurazioni o l'Intermediario, nell'ambito dell'autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.

INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI

8. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l'Art. 1.2) "Dichiarazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione.

9. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

- Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.

10. PREMI

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari;
- assegni circolari;
- bonifici bancari o postali;
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Italiana Assicurazioni all'Intermediario.

La periodicità di pagamento del premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%, ad esclusione dei rimorchi.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo di cui all'Art. 103 del Codice della Strada) o di furto del veicolo, il Contraente può

chiedere a Italiana Assicurazioni la restituzione del premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.8) "Cessazione del rischio" e 1.8.2) "Furto del veicolo" delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l'Art. 1.6) "Sospensione e riattivazione del contratto" per gli effetti della cessazione del rischio sui contratti sospesi.

11. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni propone l'applicazione al contratto della legge italiana.

13. REGIME FISCALE

Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:

- all'imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l'aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.

Per tutte le garanzie della Sezione Danni escluse "Plateau Royal", "Pole Position" e "Business", si applica l'aliquota d'imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.

Per le garanzie "Plateau Royal", "Pole Position" e "Business" si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

Per la Sezione Assistenza in Viaggio si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Per la Sezione Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 12,50%.

Per la Sezione Infortuni del Conducente si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

14. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:

- **sulla base della procedura di "risarcimento diretto", con le modalità previste dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di "risarcimento diretto" non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;**
- sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato": l'Art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate.

  Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l'Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Si rinvia al sito www.italiana.it per l'individuazione del centro liquidazione sinistri competente.

Italiana Assicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:

1. **per i sinistri con soli danni a cose:**
   – entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
   – entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2. **per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:**
   – entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
   Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
   Entro il medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l'offerta. In questo caso la somma corrisposta da Italiana Assicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
   Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell'eventuale liquidazione definitiva del danno:
   – decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
   – decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

15. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all'estero:

– se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
– se il sinistro è avvenuto all'estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - "Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero" Artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

16. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER SINISTRI

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione della clausola Bonus/Malus, rimborsando, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. La stessa facoltà è consentita al Contraente anche in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP - Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Italiana Assicurazioni.

17. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (Art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008).

Sono soggetti all'accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione.

Il diritto di accesso può essere esercitato dall'avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:

1. dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l'offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell'offerta, nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento:

a) per i sinistri con soli danni a cose:
   – decorsi 30 giorni se il "modulo blu" è firmato da entrambi i conducenti;
   – decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
   – decorsi 90 giorni;

3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.

Il diritto d'accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all'ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all'Intermediario, indicante gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e l'interesse personale e concreto del richiedente.
L'accoglimento della richiesta d'accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

18. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l'Assicurato può denunciare il sinistro occorso relativo alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Indennizzo Sicuro, contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.21) "Obblighi in caso di sinistro" (Sezione Danni); 4.1.5), 4.2.1) e 4.3.1) "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" (Sezione Assistenza); 5.1.4) e 5.2.4) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale" (Sezione Tutela Legale); 6.9) "Denuncia di Infortunio" (Sezione Infortuni del Conducente).

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Assistenza in viaggio la gestione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A a cui l'Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.

19. ARBITRATO

AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.32) "Liquidazione del danno" (Sezione Danni); 5.1.5) e 5.2.5) "Gestione del caso assicurativo" (Sezione Tutela Legale); 6.11) "Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni" (Sezione Infortuni del Conducente) per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l'arbitrato. L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI

20. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni dei Consumatori
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.
è sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all'accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet www.italiana.it.
In caso sussistano le condizioni previste dall'Accordo, l'Associazione fa compilare e sottoscrivere dall'assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'assicurato conferisce mandato al conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.

Negoziazione assistita
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.
La procedura di negoziazione assistita consiste nell'invitare l'Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza degli avvocati.

A seguito dell'attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vincolante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia.

Commissione di Garanzia dell'Assicurato

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.
La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA NEL CASO DI VENDITA CONTRATTI A DISTANZA TRAMITE INTERMEDIARI

a) Informazioni generali

La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da Italiana Assicurazioni nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

L'Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l'informativa privacy, il modulo per la verifica dell'adeguatezza, i moduli 7A e 7 B);
- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione;
- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.

La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all'indirizzo indicato dall'Intermediario, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

b) Pagamento del premio

Il premio può essere pagato tramite carta di credito o bonifico sul conto indicato dall'Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza.

La praticabilità del pagamento tramite bonifico può essere soggetta a limiti temporali.

c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

d) Diritto di recesso

Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso o a Italiana Assicurazioni, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e carta verde.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione dei documenti Italiana Assicurazioni rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Andrea Bertalot

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in *corsivo* nelle Condizioni di Assicurazione)

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata per la specifica Sezione.

Carrozzeria convenzionata*:* Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet www.Italiana.it.

Carta Verde*:* Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.

Codice: il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Conducente: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

Classe Universale o CU: classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

Fuori strada: Circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

Impresa: Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Locatario: colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

Minimo di scoperto: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

Periodo d'osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.

Polizza: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile.

Proprietario: l'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Relitto: veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

Responsabilità principale: la responsabilità principale ricorre:
– nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;

– nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Risarcimento/Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Valore a nuovo: il valore di listino "Automobili Nuove" riportato dalla rivista "Quattroruote". Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista "Quattroruote" si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus.

Valore commerciale:

A. per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima. Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista "Quattroruote" si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus;
B. per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.

Veicolo: il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

I seguenti termini sono specifici della sezione assistenza

Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), m), n) e p) dell'Art. 4.1, le persone trasportate a bordo del veicolo.

Assistenza: le prestazioni che l'Impresa fornisce all'Assicurato in caso di sinistro.

Centrale Operativa: componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

Incidente: il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

I seguenti termini sono specifici della sezione infortuni del conducente

Beneficiari: le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.

Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

Istituto di cura: policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016

In 1ª Classe

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PER VEICOLI A MOTORE
AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI

ITALIANA ASSICURAZIONI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE I

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

1.1) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento .

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è stata assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle scadenze successive alla prima, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

1.2) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'*Impresa* e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del *premio*.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l'*Impresa* qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'Art. 144 del *Codice* in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l'*Assicurato* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1.3) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della *Carta Verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta Verde* stessa rilasciata dall'*Impresa* al *Contraente*.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. L'*Impresa*, qualora sia applicabile l'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile o nel caso previsto dal successivo Art. 1.4) "Durata e rinnovo del contratto" risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, **a condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia assicurato presso altra *Impresa***.

Qualora la *polizza*, in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed **il *Contraente* è obbligato a farne immediata restituzione all'*Impresa*; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della *polizza* è pertanto illecito.**

Per le Sezioni "Danni" e "Infortuni del Conducente" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde* la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

1.4) DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

a) Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

L'*Impresa* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile auto.

b) Rinnovo del contratto
Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall'*Impresa* per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.
L'*Impresa* provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.5) DIRITTO DI RECESSO - (valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il *Contraente* entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'*Intermediario* con cui il contratto è stato concluso e all'*Impresa*, allegando in originale scheda di *polizza*, certificato di assicurazione e *Carta Verde*.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.
Alla ricezione di tutti i documenti l'*Impresa* è tenuta a rimborsare la parte di *premio* riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.6) SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

a) Sospensione
Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto per un massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta all'*Impresa* restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale *Carta Verde*. All'atto della sospensione, il *premio* già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno un mese. In caso contrario il *premio* dovrà essere integrato sino al raggiungimento di un mese di durata residua. Tale integrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione del contratto.
L'*Impresa* rilascia un'appendice contrattuale che **deve essere sottoscritta dal *Contraente*: la sospensione decorre dal giorno e dall'ora indicati nella predetta appendice.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il *premio* non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, resta acquisito dall'*Impresa* salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.

Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione (Art. 103 del Codice della Strada);
- furto

del veicolo indicato nel contratto **l'*Impresa* è tenuta a rimborsare, su richiesta del *Contraente*, il *premio* pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.**

La sospensione non è consentita:

- **a seguito di furto del *veicolo* assicurato;**
- **per i contratti di durata inferiore all'anno;**
- **per i contratti stipulati in forma di "libro matricola" (*polizze* comprendenti più veicoli).**

b) Riattivazione

La riattivazione del contratto, fermo il *proprietario* del *veicolo* assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal *Contraente* **entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di *polizza*, di un periodo pari a quello della sospensione.**

Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal *premio* determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di *premio* pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del *premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece l'eventuale integrazione.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il *proprietario*, per altro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

***veicolo*, a condizione che il *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o la sua circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell'Art. 103 del *Codice della Strada*.**

1.7) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del *veicolo*, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) Sostituzione del contratto

Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e dell'eventuale *Carta Verde* relativi al *veicolo* alienato**, chieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del *veicolo* che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

L'*Impresa* provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

b) Cessione del contratto

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, **il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'*Impresa*, la quale, previa restituzione del certificato e della *Carta Verde*, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.**

Finché l'*Impresa* non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *veicolo*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei premi successivi. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'*Impresa* non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Per l'assicurazione dello stesso *veicolo* il nuovo *proprietario* dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

Nel caso l'alienante del *veicolo* non richieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà (caso a)) e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell'Art. 171 comma 1 lettera a), del *Codice*. L'*Impresa* provvederà a restituire la parte di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell'eventuale *Carta Verde* e della consegna dei documenti attestanti la vendita del *veicolo*.**

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *veicolo*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione ed eventuale *Carta Verde*.

La restituzione della parte di *premio* corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all'Art. 1.6) Sospensione e riattivazione del contratto.

1.8) CESSAZIONE DEL RISCHIO

1.8.1) Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero del veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del *veicolo* (Art. 103 del *Codice della Strada*), **il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione all'*Impresa* e a consegnare il certificato e l'eventuale *Carta Verde*.**

Il *Contraente*, inoltre, deve fornire all'*Impresa*:

1) **in caso di cessazione della circolazione del *veicolo* o di esportazione definitiva all'estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;**
2) **in caso di demolizione del *veicolo*, copia del certificato di cui all'Art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Il *Contraente* può chiedere alternativamente all'*Impresa*:

1) la restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell'eventuale *Carta Verde* e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;**
2) la sostituzione del contratto relativo al *veicolo* demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (Art. 103 del *Codice della Strada*), con altro *veicolo* di sua proprietà. In questo caso l'*Impresa* rilascerà il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:
   - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
   - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

Per le *polizze* di durata inferiore all'anno, l'*Impresa* non procede alla restituzione della maggiorazione di *premio* richiesta al momento della stipulazione della *polizza*.

1.8.2) Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)

In caso di furto del *veicolo*, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall'Art. 122 comma 3 del *Codice*.

Il *Contraente* deve darne notizia all'*Impresa* fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato e l'eventuale *Carta Verde*.

Il *Contraente* ha diritto alla restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, **dal momento della consegna della copia della denuncia.**

1.8.3) Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza sostituzione con altro *veicolo*, l'*Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. **Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto a completarne il pagamento annuo.**

1.9) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.10) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'*Impresa*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE II
RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

2.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro i *massimali* convenuti in *polizza***, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del *Codice*, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato nella *polizza*.

La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del *veicolo* in aree private, **ad eccezione delle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.**

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.1.1) Rimorchi

Se il *veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:

- sulla base dell'assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, sosta, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- sulla base dell'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico *veicolo*;
- sulla base dell'assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.

2.1.2) Veicoli trainanti carrelli appendice

Per i veicoli trainanti carrelli appendice (Art. 56 *Codice della Strada*) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice **quando sono agganciati al *veicolo* stesso**.

2.1.3) Operazioni di carico e scarico

La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.

2.1.4) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

2.1.5) Responsabilità civile dei trasportati

L'*Impresa* tiene indenni i trasportati, **entro i *massimali* convenuti in *polizza***, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul *veicolo* assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.

Sono esclusi i danni arrecati al *veicolo* e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati "terzi" dall'Art. 2.3) Soggetti esclusi.

2.2) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità Civile indicati sulla *polizza* **i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria** e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

2.3) SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione, ai sensi dell'Art. 129 del *Codice*, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1) il *proprietario* del *veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

2.4) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'*Impresa* eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 del *Codice* in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

a) Conducente non abilitato alla guida

L'assicurazione non è operante se il *conducente* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l'*Impresa* rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

1) se al momento del *sinistro*, il *veicolo* è guidato da persona con patente scaduta, **a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;** rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia **conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso;**
2) se, al momento del *sinistro*, il *veicolo* è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo *proprietario* se il *veicolo* è guidato da *conducente* non abilitato, **a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*.**

Resta fermo quanto disposto al punto h) per quanto riguarda l'abilitazione alla guida dei neopatentati.

b) Guida in stato di ebbrezza

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 186 del *Codice della Strada*. L'*Impresa* in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.

c) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del *Codice della Strada*.

L'*Impresa* eserciterà la rivalsa:

1) **integralmente se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, è guidato dal *proprietario* dello stesso;**
2) **con il limite di 5.000 € nei confronti del solo *proprietario*, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del *conducente* al momento dell'affidamento del *veicolo*;**
3) **con il limite di 5.000 € anche nei confronti del *conducente*, se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.**

d) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. L'*Impresa* tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* del *veicolo* se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, **a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo***. L'*Impresa* rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.

e) Veicolo che non ha superato la revisione
L'assicurazione non è operante se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. L'*Impresa* tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo *conducente* del *veicolo*, se diverso dal *proprietario*, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo* stesso.
Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del *proprietario* che risulti *conducente* al momento del *sinistro*.

f) Partecipazione a gare non autorizzate
L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *veicolo* a gare di velocità non autorizzate se il *conducente* viene sanzionato ai sensi dell'Art. 141, nono comma, del *Codice della Strada*.

g) Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli adibiti a scuola guida e veicoli a noleggio con *conducente*
1) l'assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
2) l'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il *veicolo* non è guidato dal *proprietario* (o dal *locatario* in caso di leasing) o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

h) Conducenti neopatentati (Art. 117 del *Codice della Strada*)
L'assicurazione non è operante se, al momento del *sinistro*, alla guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'Art. 117 del *Codice della Strada*, si trovi un *conducente* che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno. L'*Impresa* eserciterà la rivalsa:

1) **integralmente se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, è guidato dal *proprietario* dello stesso;**
2) **con il limite di 2.500 € nei confronti del solo *proprietario*, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo;**
3) **con il limite di 2.500 € anche nei confronti del *conducente*, se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.**

2.5) RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

Con la presente clausola, se richiamata in *polizza*, l'*Impresa*, a parziale deroga dell'Art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.

a) Guida in stato di ebbrezza
L'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza.

b) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del *Codice della Strada*)
In caso di guida da parte di soggetto diverso dal *proprietario* del *veicolo*, l'*Impresa* rinuncia, nei confronti del solo *proprietario* del *veicolo*, ad esercitare la rivalsa.
Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del *proprietario* che risulti *conducente* al momento del *sinistro*.
Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.

c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti
L'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

d) Conducenti neopatentati (Art. 117 del *Codice della Strada*)
In caso di guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica,

riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'Art. 117 del *Codice della Strada*, da parte di soggetto diverso dal *proprietario* che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno, l'*Impresa* rinuncia, nei confronti del solo *proprietario* del *veicolo*, ad esercitare la rivalsa.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del *proprietario* che risulti *conducente* al momento del *sinistro*.

Resta ferma la rivalsa limitata a 2.500 € nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.

2.6) OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

l'*Impresa* trasmette al *Contraente* una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per ottenere informazioni sul *premio* di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'*Intermediario* al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).

2.7) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

L'*Impresa* rilascia al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134 del *Codice* (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito www.italiana.it. L'attestazione potrà inoltre essere rilasciata a mezzo e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito www.italiana.it; infine potrà esserne richiesta una stampa all'intermediario che ha in gestione il contratto.

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intendesse assicurare il medesimo *veicolo* presso altra Impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

L'*Impresa* rilascia altresì al *Contraente*, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, l'*Impresa* rilascia l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del *veicolo*, il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.
L'*Impresa* rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell'attestazione relativa all'ultima annualità compiuta:

- al *Contraente*;
- al *proprietario* del *veicolo* se persona diversa dal *Contraente*;
- all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al *locatario* in caso di leasing;
- all'utilizzatore del *veicolo* in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.

L'*Impresa* non rilascia l'attestazione nel caso di:

- **sospensione di garanzia nel corso della *polizza* non seguita da riattivazione;**
- ***polizze* che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- ***polizze* che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;**
- ***polizza* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;**
- ***polizze* annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;**
- **cessione del contratto per alienazione del *veicolo* assicurato.**

2.8) DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro*, così come previsto dall'Art. 143 del *Codice*, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di *Incidente* (modulo "blu" C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa* Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'*Impresa* ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).

2.9) GESTIONE DELLE VERTENZE

L'*Impresa* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L'*Impresa* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.10) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- sulla base della procedura di "risarcimento diretto" in caso di *sinistro* tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'Art. 149 del *Codice*;
- sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo* alle condizioni e con i limiti previsti dall'Art. 141 del *Codice*;
- sulla base della procedura di risarcimento prevista dall'Art. 148 del *Codice* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA

2.11) BONUS GIOVANI

La presente clausola prevede - in assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione come definiti al successivo Art. 2.13) paragrafo II, 2 - l'applicazione di una riduzione del 10% sul *premio* relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Auto.

La riduzione è applicata in occasione della prima scadenza di rinnovo contrattuale.

Per ciascuna annualità successiva:

- è prevista la conferma della riduzione del 10% sul *premio* di Responsabilità Civile Auto, in assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo;
- non è prevista l'applicazione di alcuna riduzione in caso di sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.

2.12) FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella *polizza*. L'assicurazione dei rimorchi non è soggetta a tali forme.

2.13) FORMULA "BONUS/MALUS 38 CLASSI" - SETTORI I E II: AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI (vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di *premio* rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri verificatisi nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.

La presente formula si articola in 38 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella dove sono state anche indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in "Bonus".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio

Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione "BONUS"	Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione "BONUS"
1	0,471	0,00%	**20**	0,810	-4,94%
2	0,483	-2,48%	**21**	0,850	-4,71%
3	0,495	-2,42%	**22**	0,890	-4,49%
4	0,507	-2,37%	**23**	0,930	-4,30%
5	0,519	-2,31%	**24**	0,978	-4,91%
6	0,533	-2,63%	**25**	1,033	-5,32%
7	0,546	-2,38%	**26**	1,093	-5,49%
8	0,559	-2,33%	**27**	1,165	-6,18%
9	0,573	-2,44%	**28**	1,220	-4,51%
10	0,589	-2,72%	**29**	1,280	-4,69%
11	0,605	-2,64%	**30**	1,343	-4,69%
12	0,620	-2,42%	**31**	1,480	-9,26%
13	0,638	-2,82%	**32**	1,716	-13,75%
14	0,655	-2,60%	**33**	2,089	-17,86%
15	0,675	-2,96%	**34**	2,650	-21,17%
16	0,696	-3,02%	**35**	3,600	-26,39%
17	0,715	-2,66%	**36**	3,960	-9,09%
18	0,742	-3,64%	**37**	4,356	-9,09%
19	0,770	-3,64%	**38**	4,400	-0,99%

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d'assegnazione di seguito riportate.

A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA

1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale

In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il *Contraente* deve presentare:

- **la carta di circolazione;**
- **il certificato di proprietà.**

L'*Impresa* acquisisce l'attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Qualora l'attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il *Contraente* dichiara, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati.

Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il *Contraente* dichiara, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Il *Contraente* inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 38.

Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'*Impresa* procede alla riclassificazione del contratto.

Si applicano le seguenti disposizioni:

a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo "Bonus/Malus", la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell'attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con *franchigia*, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell'attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*;

c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l'attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, **a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.** Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 38;

d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione della circolazione (Art. 103 del *Codice della Strada*) del *veicolo* indicato sull'attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell'attestazione di rischio, il *Contraente* ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall'attestazione per un altro *veicolo* **a condizione che**:
   - **sia fornita idonea documentazione attestante che il *veicolo* da assicurare sia di proprietà del medesimo *proprietario* del *veicolo* indicato sull'attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;**
   - **il *Contraente* dichiari che il *veicolo* non ha circolato dopo la scadenza contrattuale;**
   - **l'attestazione non sia già stata impiegata per l'assicurazione di altro *veicolo* acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis, del *Codice* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa).**

In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull'attestazione, alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..

In caso di *veicolo* rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il *Contraente* si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il *veicolo* tornato in possesso del *proprietario* è assegnata:

- per *proprietario* persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al *veicolo* assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l'Art. 134 comma 4 bis, del *Codice* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa);
- negli altri casi, la classe di merito 33.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno

2.a) Contratto temporaneo

Per *veicolo* precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, **il *Contraente* deve esibire il precedente contratto temporaneo:** al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza " a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.

2.b) Contratto concluso a distanza

Nel caso di *veicolo* già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento, **il *Contraente*, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore** e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.

2.c) Cessione di contratto

Nel caso di *veicolo* per il quale è stata rilasciata appendice di "cessione contratto", il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito nella classe di merito 33, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis del *Codice* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 38.

3) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso di *veicolo* già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito 33, **salvo che il *Contraente* consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo**; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

"Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.
Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.

4) **Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa**
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell'attestazione dello stato del rischio il *Contraente* deve:
   - **provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario Liquidatore;**
   - **dichiarare, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la *polizza* all'ultimo rinnovo.**

   La classe di merito viene assegnata in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.

5) **Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine**
Per *veicolo* precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, **il *Contraente* è tenuto a consegnare la dichiarazione rilasciata dall'Impresa di leasing o di noleggio comprovante l'effettiva utilizzazione del *veicolo* da parte dello stesso.**
L'*Impresa* acquisisce l'attestazione di rischio relativa al *veicolo* per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU, secondo quanto previsto dalle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet dell'*Impresa*.
L'attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA

Il contratto viene assegnato alla classe di merito 33, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis del *Codice* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.

Il *Contraente* deve esibire:

- **la carta di circolazione del *veicolo*;**
- **il certificato di proprietà.**

II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

1) Evoluzione della classe di merito

In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.

2) Definizione di "sinistri osservati"

Per "sinistri osservati" che determinano una maggiorazione di *premio*, si intendono:

a) i sinistri con responsabilità principale dell'*Assicurato*, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;

b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d'osservazione con responsabilità paritaria dell'*Assicurato*, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i *sinistro*/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

3) Durata del periodo d'osservazione

Il periodo d'osservazione della sinistrosità inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- per i periodi successivi al primo, 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	5	7	9	11
2	1	6	8	10	12
1	2	7	9	11	13
4	3	8	10	12	14
5	4	9	11	13	15
6	5	10	12	14	16
7	6	11	13	15	17
8	7	12	14	16	18
9	8	13	15	17	19
10	9	14	16	18	20
11	10	15	17	19	21
12	11	16	18	20	22
13	12	17	19	21	23
14	13	18	20	22	24
15	14	19	21	23	25
16	15	20	22	24	26
17	16	21	23	25	27
18	17	22	24	26	28
19	18	23	25	27	29
20	19	24	26	28	30
21	20	25	27	29	31
22	21	26	28	30	32
23	22	27	29	31	33
24	23	28	30	32	34
25	24	29	31	33	35
26	25	30	32	34	36
27	26	31	33	35	37
28	27	32	34	36	38
29	28	33	35	37	38
30	29	34	36	38	38
31	30	35	37	38	38
32	31	36	38	38	38
33	32	37	38	38	38
34	33	38	38	38	38
35	34	38	38	38	38
36	35	38	38	38	38
37	36	38	38	38	38
38	37	38	38	38	38

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del *premio*, è data la facoltà al *Contraente*, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall'*Impresa* per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell'ultimo periodo di osservazione.

Tale facoltà può essere esercitata dal *Contraente* sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di risoluzione dello stesso alla scadenza.

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'Art. 149 del *Codice*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'*Intermediario*, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'Art. 148 del *Codice*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente all'*Impresa*.

Il *sinistro* rimborsato dall'*Assicurato* non sarà indicato sull'attestazione di rischio.

III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

1) Sostituzione del veicolo assicurato

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (Art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro *veicolo*, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso **e la classe di merito è conservata a condizione che:**

- **il nuovo *veicolo* sia intestato al medesimo *proprietario* del *veicolo* precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;**
- **al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.**

Qualora invece il nuovo *veicolo* sia assicurato in sostituzione di un altro *veicolo* assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo *veicolo* e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- alla classe di merito 29 se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità;
- alla classe di merito 31 se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;
- alla classe di merito 33 in tutti gli altri casi.

2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (Art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del *veicolo* assicurato, **il *proprietario* può beneficiare, per altro *veicolo* di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:**

- **la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente *veicolo*;**
- **al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.**

Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, l'*Impresa* assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.

2.14) AREA PREMIUM

2.14.1) Definizione e condizioni d'accesso

L'Area Premium è riservata ai titolari di contratti stipulati con l'*Impresa* da almeno 5 anni e relativi ad autovetture ad uso privato, assicurati nella forma tariffaria "Bonus/Malus 38 classi", che presentino le seguenti caratteristiche:

- classe di merito interna di provenienza e di assegnazione 1;
- assenza nell'attestato di rischio di annualità evidenziate con sinistri di qualsiasi tipologia o con le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile).

L'Area Premium si articola in 10 livelli, contrassegnati con le lettere da A a L, cui corrispondono coefficienti di *premio* decrescenti riportati nella Tariffa R.C. Auto disponibile presso tutti gli Intermediari dell'*Impresa*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.14.2) Regole Evolutive

All'atto del rinnovo il contratto è assegnato in base alla Tabella delle regole evolutive sotto indicata:

1) in caso di assenza di *sinistri* osservati nel *periodo di osservazione*, al livello di *premio* maturato e corrispondente ad una delle lettere indicate nella Tabella delle regole evolutive;
2) in caso di presenza di *sinistri* osservati nel *periodo d'osservazione*, al livello di *premio* maturato o ad una classe di merito di cui alla clausola "Bonus/Malus 38 classi" (contrassegnata con un numero nella Tabella delle regole evolutive).

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE "AREA PREMIUM"

Livello di premio	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
L	L	F	D	B	1
I	L	E	C	A	2
H	I	D	B	1	3
G	H	C	A	2	4
F	G	B	1	3	5
E	F	A	2	4	6
D	E	1	3	5	7
C	D	2	4	6	8
B	C	3	5	7	9
A	B	4	6	8	10

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE III
DANNI

I - GARANZIE PRESTATE

3.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza*, **con l'applicazione delle *franchigie* o *scoperti* eventualmente previsti nella *polizza* stessa.**

3.2) FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.
Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

3.3) FURTO TOTALE

Furto o rapina del *veicolo* senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

3.4) INCENDIO

Incendio, *scoppio*, *esplosione* (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

3.5) ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.6) CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

– terremoti o eruzioni vulcaniche, **con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per *veicolo* assicurato**

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

3.7) KASKO

Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

3.8) COLLISIONE

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

– ***Collisione con animali selvatici ungulati*** (clausola aggiuntiva alla Garanzia Collisione operante con pagamento di sovrappremio)

Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.

I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.

3.9) COLLISIONE - INDENNIZZO SICURO

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

La garanzia Collisione - Indennizzo Sicuro opera nella forma a "primo rischio assoluto" e l'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* **sino alla concorrenza dell'importo indicato in *polizza*.**

La garanzia verrà riproposta a ciascun rinnovo annuale fino al decimo anno successivo alla data di prima immatricolazione del *veicolo* e verrà eliminata automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al predetto termine.

- **Collisione con animali selvatici ungulati** (clausola aggiuntiva alla Garanzia Collisione - Indennizzo Sicuro operante con pagamento di sovrappremio)

Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.

L'*Impresa* rimborsa nella forma "a primo rischio assoluto" le spese sostenute dall'Assicurato **sino alla concorrenza dell'importo indicato in *polizza*.**

I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.10) CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del *veicolo*.
L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi **entro il *massimale* indicato in *polizza* con l'applicazione di una *franchigia* di € 200.**
La *franchigia* non verrà applicata nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga, per la riparazione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L'elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli *Intermediari* e nel sito internet www.italiana.it.

3.11) DELIMITAZIONI

L'*Impresa* non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

a) **atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
b) **fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;**
c) **partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;**
d) **semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
e) **dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;**
f) **colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi** tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Kasko, 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro;
g) **atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio** tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.4) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.5);
h) **trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali** tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.6) e Cristalli di cui al punto 3.10).

Relativamente alle garanzie 3.7) Kasko, 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro, l'*Impresa* non indennizza i danni:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

a) **provocati al *veicolo* dal *conducente* che, al momento del *sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del *Codice della Strada*;**
b) **provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso;**
c) **cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;**
d) **cagionati da operazioni di carico e scarico;**
e) **subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione fuori strada;**
f) **alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;**
g) **conseguenti al furto o all'incendio del *veicolo*.**

Relativamente alla garanzia 3.10) Cristalli l'*Impresa* non indennizza i danni:

a) **da rigature, segnature, screpolature e simili;**
b) **conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;**
c) **ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.**

II - GARANZIE SPECIALI

3.12) Pacchetto A
3.13) Plateau Royal
3.14) Pole Position
3.15) Business
3.16) Linea Gas Plus
3.17) Area Premium
3.18) Zero Imprevisti
3.19) Collisione con veicoli esteri

In base alla scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul frontespizio di *polizza*, sono operanti le seguenti garanzie:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.12) GARANZIA "PACCHETTO A"

1) Ricorso terzi da incendio

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di € 260.000 per *sinistro***, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi del *Codice*;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

L'*Impresa* non risarcisce i danni:

a) subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;

b) subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;

c) da inquinamento o da contaminazione;

d) coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;

e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

2) Danni al box

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di € 30.000 per *sinistro*,** per i danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del *veicolo* assicurato e conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* medesimo.

Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

3) Spese di dissequestro del veicolo

L'*Impresa*, in caso di sequestro del *veicolo* assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 260 per evento,** le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4) **Soccorso vittime della strada**
L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all'interno del *veicolo* causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

5) **Danni da scasso**
L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del *veicolo* per l'esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del *veicolo* stesso e non costituenti parte del medesimo.
L'indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per *sinistro* e per anno assicurativo.

3.13) GARANZIA PLATEAU ROYAL

1) **Ripristino airbag/cinture di sicurezza**
L'*Impresa* rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:
– dei dispositivi di sicurezza airbag
– dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del *veicolo* assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad *incidente* stradale o a causa accidentale.
Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1000 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.

2) **Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare**
L'*Impresa* rimborsa, in caso di *incidente* da circolazione con responsabilità del *conducente*, **sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicurativa**, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del *veicolo* incorporati o fissi. **Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.**

3) **Rimborso spese di custodia e parcheggio**
L'*Impresa* in caso di incendio, furto o rapina del *veicolo* o *incidente* da circolazione con responsabilità del *conducente*, rimborsa **sino ad un massimo di € 300 per *sinistro* e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità. **La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'*Assicurato* dell'avvenuto**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ritrovamento. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e di parcheggio dovranno essere comprovate da idonea documentazione.

4) **Fermo veicolo**
L'*Impresa*, in caso di perdita totale causata da incendio o *incidente* da circolazione con conseguente fermo del *veicolo*, rimborsa, **dietro presentazione di idonea documentazione**, le spese sostenute dall'*Assicurato* entro **il limite massimo di € 35 per ciascun giorno di sosta forzata del *veicolo* e per un massimo di 15 giorni per *sinistro* e per annualità assicurativa.**
È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

5) **Danni ai bagagli**
In caso di perdita totale del *veicolo* a seguito di incendio o *incidente* da circolazione, l'*Impresa* rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati **fino ad un massimo di € 450 per evento ed annualità assicurativa.**
La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del *conducente* e dei trasportati.
Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.
È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

6) **Rimborso spese per lesioni subite dagli animali domestici**
In caso di *incidente* da circolazione, l'*Impresa* rimborsa, **entro un massimo di € 150 per *sinistro* e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione**, le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul *veicolo*.

7) **Rimborso spese documenti**
L'*Impresa*, in caso di perdita totale del *veicolo* a seguito di incendio, furto, rapina o *incidente* da circolazione, rimborsa, **entro il limite di € 150 e dietro presentazione di idonea documentazione**, le spese sostenute per l'acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso).
È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8) Tassa di proprietà
L'*Impresa*, in caso di perdita totale del *veicolo* senza ritrovamento a seguito di incendio, furto, rapina o *incidente* da circolazione, rimborsa al *Contraente* la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre tra il *sinistro* (data di denuncia in caso di furto) e la scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato **dietro presentazione di copia della documentazione di pagamento della predetta tassa.**

9) Spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del *veicolo* a seguito di incendio, furto, rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o *incidente* da circolazione, l'*Impresa* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione di un nuovo *veicolo*, **fino ad un massimo di € 350 per *sinistro* e per annualità assicurativa.**
È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

10) Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente
L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dal *proprietario* del *veicolo* assicurato, **entro il limite massimo di € 150 per *sinistro* e per annualità assicurativa**, in seguito alla:
- nuova immatricolazione del *veicolo* in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- duplicazione della patente del *proprietario* del *veicolo* in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento stesso.

Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, da copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

11) Spese di disinfezione e lavaggio
L'*Impresa*, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 150 per *sinistro* e per annualità assicurativa**, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

3.14) GARANZIA POLE POSITION

1) Assistenza in viaggio
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, Art. 4.1).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2) **Ripristino airbag/cinture di sicurezza**
L'*Impresa* rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:
– dei dispositivi di sicurezza airbag
– dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del *veicolo* assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad *incidente* stradale o a causa accidentale.
Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1000 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.

3) **Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare**
L'*Impresa* rimborsa, in caso di *incidente* da circolazione con responsabilità dell'*Assicurato*, **sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicurativa** le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del *veicolo* incorporati o fissi. **Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.**

4) **Danni ai bagagli**
In caso di perdita totale del *veicolo* a seguito di incendio o *incidente* da circolazione, l'*Impresa* rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati **fino ad un massimo di € 450 per evento ed annualità assicurativa.**
La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del *conducente* e dei trasportati.
Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.
È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

5) **Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente**
L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dal *proprietario* del *veicolo* assicurato, **entro il limite massimo di € 150, per *sinistro* e per annualità assicurativa**, in seguito alla:
– nuova immatricolazione del *veicolo* in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

– duplicazione della patente del *proprietario* del *veicolo* in caso di smarrimento, sottrazione distruzione del documento stesso.

Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, da copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

6) Ricorso terzi da incendio

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di € 260.000 per *sinistro***, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

– a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi del *Codice*;
– al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

L'*Impresa* non risarcisce i danni:

a) subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;

b) subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;

c) da inquinamento o da contaminazione;

d) coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;

e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

3.15) BUSINESS (Garanzie previste per autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti titolari di partita IVA)

– **Assistenza in Viaggio:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, Art. 4.1);
– **Plateau Royal:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda all'Art. 3.13) Garanzia Plateau Royal della presente Sezione;
– **Cristalli:** si rimanda all'Art. 3.10) Garanzia Cristalli della presente Sezione; **il limite massimo di indennizzo è pari a € 650 per evento.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.16) LINEA GAS PLUS (Garanzie previste per Autovetture ad uso privato alimentate a gpl/metano)

1) Assistenza in Viaggio

Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, Art. 4.1).

L'*Impresa*, per il tramite della *Centrale Operativa* di Blue Assistance, fornisce inoltre la seguente prestazione:

1.1) Informazioni telefoniche sulla rete di impianti di rifornimento di gas

La *Centrale Operativa* di Blue Assistance, in caso di necessità derivante dall'esaurimento del carburante, fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contatto telefonico (dall'Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800 042042 - dall'Estero +39 011 7425599) o via fax: 011 7425588:

- **informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa**: servizio di informazioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall'*Assicurato*.

2) Ricorso terzi da incendio

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il *massimale* di € 260.000 per *sinistro***, delle somme che sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'incendio del *veicolo* alimentato a gas:

– a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi del *Codice*;

– al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa,

purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del *veicolo* in base alle normative vigenti.

L'*Impresa* non risarcisce i danni:

a) **subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;**
b) **subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;**
c) **da inquinamento o da contaminazione;**
d) **coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

e) cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

3) Danni al box

L'*Impresa* tiene indenne l'*assicurato*, **entro il limite massimo di € 30.000**, per i danni materiali e diretti, conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* alimentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del *veicolo* assicurato, **purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del *veicolo* in base alle normative vigenti.**

Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

4) Spese di dissequestro del veicolo

L'*Impresa*, in caso di sequestro del *veicolo* assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 260 per evento**, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

5) Soccorso vittime della strada

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all'interno del *veicolo* causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

6) Danni da scasso

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del *veicolo* per l'esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del *veicolo* stesso e non costituenti parte del medesimo.

L'indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per *sinistro* e per anno assicurativo.

7) Tutela Legale

Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Élite presente nella Sezione Tutela Legale (Art. 5.2)) le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.

Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

pretese inadempienze contrattuali, dell'*Assicurato* o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, di cui all'Art. 5.2.9) n. 4) la garanzia vale anche per:

- le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l'officina, relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto a gas gpl/metano;
- le altre controversie relative a contratti riguardanti l'impianto a gas gpl/metano installato sul *veicolo*, ivi compresi errori nell'erogazione del carburante da parte del gestore dell'impianto di distribuzione.

La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.

3.17) AREA PREMIUM (Garanzie previste per contratti inseriti nell'Area Premium di cui all'Art. 2.14)

Sono previste le seguenti prestazioni:

- **Disbrigo Pratiche furto;**
- **Invio soccorso per esaurimento carburante;**
- **Invio soccorso per errato inserimento carburante;**
- **Erronea chiusura veicolo;**
- **Autovettura in sostituzione;**
- **Infortuni del Conducente: indennizzo a forfait post ricovero;**
- **Danni indiretti.**

1) Assistenza Premium

Blue Assistance S.p.A., con sede in C.so Svizzera 185 -10149, Torino eroga per conto dell'*Impresa*, in base alle norme sotto in*dicate, le prestazi*oni di *assistenza* di seguito riportate tramite la sua *Centrale Operativa* attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall'estero +39 011 7425599;
- Fax: 011 7425588;
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

Le pres*tazioni son*o fornite negli Stati europei facenti pa*rte del sis*tema della *Carta Verde* la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

Si applicano gli articoli da 4.1.4) a 4.1.8) presenti nella Sezione Assistenza.

1.1) Disbrigo pratiche furto

In caso di furto totale del *veicolo* la *Centrale Operativa* provvede al reperimento,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

in nome e per conto dell'*Assicurato* dei seguenti documenti:
- estratto cronologico;
- perdita di possesso;
- provvedimento di chiusa inchiesta.

Il costo del reperimento dei documenti e del servizio rimane a carico dell'*Impresa*.
Per attivare la prestazione, l'*Assicurato* dovrà consegnare i seguenti documenti:
1. denuncia di furto in originale o copia conforme all'originale (che indichi anche l'eventuale sottrazione del certificato di proprietà/foglio complementare del *veicolo* rubato);
2. Certificato di Proprietà/Foglio Complementare in originale, se non sottratti all'interno del *veicolo*;
3. fotocopia del Codice Fiscale del *proprietario*;
4. apposita delega, che autorizza la *Centrale Operativa* a richiedere i documenti (solo per richiesta del certificato di chiusa inchiesta);
5. fotocopia di un documento di identità fronte-retro, firmato, ed in corso di validità del *proprietario* del *veicolo* e del denunciante qualora la Procura della Repubblica competente lo richiedesse.

1.2) Invio soccorso per esaurimento carburante

Qualora il *veicolo* assicurato rimanga senza carburante, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. **Il costo del carburante rimane interamente a carico dell'*Assicurato*.**

1.3) Invio soccorso per errato inserimento carburante

Qualora il *veicolo* assicurato venga erroneamente rifornito con carburante non idoneo, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina tenendo il costo a carico dell'*Impresa*. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.**
Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l'*Impresa* rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260. I costi degli interventi atti a ripristinare il funzionamento del *veicolo* rimangono interamente a carico dell'*Assicurato*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1.4) Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c.
Qualora, a seguito di *incidente* stradale, guasto, *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, furto, rapina, forature o danni ai pneumatici, il *veicolo* possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c., a chilometraggio illimitato, **per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione dei requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).**
Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.
Restano a carico dell'*Assicurato* le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese di riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Qualora sia presente in *polizza* la garanzia "Assistenza in viaggio", la presente prestazione opera in deroga a quanto previsto dall'Art. 4.1), lettera e) Autovettura in sostituzione.

1.5) Erronea chiusura del veicolo
Qualora il *veicolo* assicurato venga chiuso ed erroneamente rimangano all'interno dello stesso le chiavi e/o il congegno elettronico di apertura delle portiere, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina, tenendo il costo a carico dell'*Impresa*. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'*Impresa* tiene inoltre a proprio carico i costi degli interventi per l'apertura delle portiere del *veicolo* **entro il limite massimo di € 150.**

2) **Infortuni del Conducente: indennizzo a forfait post ricovero**
L'*Impresa*, a seguito di *infortunio* subito dal *Conducente* del *veicolo* a causa della circolazione dello stesso che abbia comportato un ricovero in un *Istituto di cura* con almeno due pernottamenti, riconosce all'*Assicurato* **la somma di € 1.000 per evento e per annualità assicurativa**.
La denuncia del *sinistro* deve essere corredata dalla cartella clinica attestante il ricovero in *Istituto di cura* con almeno due pernottamenti.

3) **Danni indiretti**
L'*Impresa*, nel caso di indisponibilità del *veicolo* assicurato intervenuta a seguito di perdita totale conseguente a incendio o furto senza ritrovamento o di sequestro amministrativo a seguito di *sinistro* RCA comprovato da idonea documentazione, corrisponde all'*Assicurato* **la somma di € 200, per evento e per annualità assicurativa**, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.

3.18) ZERO IMPREVISTI

1. **Collisione con veicoli non assicurati o rubati**
L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di 5.000 €**, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* identificato che risulti, al momento del *sinistro*, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. È compresa la mancata copertura **conseguente a furto del *veicolo* danneggiante denunciato alle Autorità competenti** (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'Art. 122, comma 3, del *Codice*).
La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del *sinistro* da parte delle Autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del *sinistro* stesso alle Autorità.
L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa*.

2. **Collisione con veicoli non identificati**
L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* non

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

identificato. **La garanzia opera a condizione che il *sinistro* sia stato risarcito, ai sensi dell'Art. 283, lettera a) del *Codice*, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.**

L'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- **500 € in caso di *sinistro* da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori al 9% di *invalidità permanente*);**
- **3.000 € in caso di *sinistro* da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di *invalidità permanente*). Dall'importo così determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €;** la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa*.

3.19) COLLISIONE CON VEICOLI ESTERI

3.19.1) Collisione con veicoli esteri

L'*impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di 5.000 €**, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro veicolo identificato che, al momento del sinistro, risulti immatricolato in uno Stato estero come specificato di seguito.

La garanzia è operante:

a) per i *sinistri* avvenuti in Italia **a condizione che il veicolo di controparte sia immatricolato in uno Stato estero aderente al sistema della *Carta Verde*;**
b) per i *sinistri* avvenuti all'estero **a condizione che il veicolo di controparte sia immatricolato in uno degli Stati esteri facenti parte del S.E.E. (Spazio Economico Europeo ovvero Stati appartenenti alla Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o nella Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.**

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Dall'importo come sopra determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*impresa*.

L'*Impresa*, a seguito della liquidazione del danno e contestuale cessione dei relativi diritti, ne esercita il recupero nei confronti dei responsabili.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.19.2) **Assistenza**

Sono previste le seguenti prestazioni di assistenza:

- **Informazioni in caso di *sinistro* con *veicolo* estero;**
- **Richiesta per conto dell'*Assicurato* al Centro di Informazione Italiano;**

Blue Assistance S.p.A., con sede in C.so Svizzera 185 - 10149, Torino eroga per conto dell'*Impresa*, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di *assistenza* di seguito riportate tramite la sua *Centrale Operativa* attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 042042, dall'estero +39 011 7425599;
- Fax: 011 7425588;
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

A) Informazioni in caso di sinistro con veicolo estero
La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni telefoniche sulle procedure da seguire in caso di *sinistro* da circolazione con veicolo immatricolato in uno stato estero riguardanti:
- Compilazione della denuncia di sinistro e della Constatazione Amichevole di Incidente (c.d."Modulo Blu");
- Procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno.

B) Richiesta per conto dell'*Assicurato* al Centro di Informazione Italiano
Nel caso di *sinistro* di cui al precedente punto 3.19.1) lettera b), la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato* che rilascia a tal fine apposita delega, si attiva presso il Centro di Informazione Italiano gestito da CONSAP S.p.A. per conoscere l'assicuratore del veicolo straniero responsabile del danno e il mandatario dello stesso nominato in Italia per la liquidazione dei sinistri.

Si applicano gli articoli da 4.1.4) a 4.1.8) presenti nella Sezione Assistenza.

III - VALORE ASSICURATO

3.20) DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza*, o nella quietanza qualora sia operante la procedura di adeguamento automatico di cui al successivo Art. 3.20), deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere:

a. per le autovetture ad uso privato al *valore a nuovo* **se non hanno superato**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, e al *valore commerciale* in tutti gli altri casi;

b. al *valore commerciale* per gli altri veicoli;

c. al *valore commerciale* per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del *veicolo* determinato secondo i criteri di cui ai punti [a] e [b].

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul *veicolo*, mediante apposita pattuizione in *polizza*.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello *scoperto* e della *franchigia* previsti nel modulo di *polizza*.

3.21) ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

a) Per le autovetture ad uso privato

Il *Contraente*, all'atto della stipulazione della *polizza*, dichiara la marca, il modello e l'allestimento relativi all'autovettura da assicurare, nonché mese ed anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero.

In base a tali dichiarazioni, in *polizza* viene indicato un codice (codice Infocar) identificativo del *veicolo* nella rubrica "Automobili Nuove" o "Automobili Usate" della rivista "Quattroruote".

L'*Impresa*, ad ogni scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della *polizza* e almeno 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del *premio* in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore dell'autovettura alla data di decorrenza della *polizza* ed il valore alla data della scadenza annuale; entrambi i valori saranno rilevati dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente tali date.

Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nella *polizza*, verrà adeguato nella stessa percentuale utilizzata per il valore dell'autoveicolo.

Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da "Quattroruote", come sopra rilevato, l'adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

della *polizza*. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al *Contraente* al momento del pagamento anniversario del *premio*.

Nel caso in cui l'*Impresa* proponga alla scadenza nuove condizioni tariffarie e l'*Assicurato* voglia rinnovare il contratto, il *premio* di rinnovo sarà calcolato applicando la nuova tariffa sulla base del valore del *veicolo* risultante dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente il rinnovo.

Rimane comunque ferma la facoltà del *Contraente* di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l'adeguamento del valore del *veicolo* al *valore commerciale* con conseguente modifica del relativo *premio*.

Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista "Quattroruote" si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus.

La presente procedura di adeguamento del valore non trova applicazione in caso di:

- **cessazione o sostanziale modifica delle pubblicazioni di "Quattroruote";**
- **assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle succitate rubriche;**
- **mancata dichiarazione da parte del *Contraente* dei riferimenti tecnici dell'autovettura assicurata necessari per l'operatività della procedura in oggetto.**

In tali casi sarà a carico del *Contraente* richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l'adeguamento del valore del *veicolo* all'effettivo *valore commerciale* con conseguente modifica del relativo *premio*. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto di cui all'Art. 3.24) Determinazione del danno. L'operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di *polizza* o nella quietanza di rinnovo.

b) Per i veicoli diversi dalle autovetture ad uso privato

L'*Impresa* si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e **su specifica richiesta del *Contraente*,** ad adeguare il valore del *veicolo* assicurato al *valore commerciale* e procedere alla modifica del relativo *premio*.

IV - GESTIONE DEI SINISTRI

3.22) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

a. dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b. relativamente **alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Indennizzo Sicuro, redarre la denuncia sul modulo di Constatazione Amichevole di *Incidente* (modulo blu C.A.I.);** per tali garanzie, il *sinistro* può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa* Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);

c. fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o all'*Impresa*, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta dell'*Impresa*, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane;

d. presentare, su richiesta dell'*Impresa*, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
- **estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;**
- **certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;**
- **procura a vendere a favore dell'*Impresa* stessa.**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato dall'*Impresa*, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.23) RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso all'*Impresa* appena ne abbia avuto notizia; se il *veicolo* viene ritrovato dopo l'indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo*.

L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e l'*Impresa* di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'*Impresa* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'*Impresa* e l'*Assicurato*.

Qualora il *veicolo* venga ritrovato prima dell'indennizzo, l'*Impresa* liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all'indennizzo nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

V - DETERMINAZIONE DEL DANNO

3.24) AUTOVETTURE AD USO PRIVATO

Ove operante il disposto di cui all'Art. 3.21) lett. a) (adeguamento automatico del valore assicurato) si considera il valore del *veicolo* fornito dalle valutazioni della rivista Quattroruote per i veicoli usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l'autovettura.

I danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.

A parziale deroga di quanto sopra indicato**, la valutazione del danno v**iene effettuata in base ai seguenti criteri:

a) **In caso di perdita totale**, qualora il *sinistro* si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del *valore a nuovo* quale risultante dalla rivista "Quattroruote", senza tener conto del deprezzamento dell'autovettura. Qualora il *sinistro* si verifichi dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, si fa riferimento al *valore commerciale* dell'autovettura al momento del *sinistro*.

La perdita si considera totale quando le spese di riparazione dell'autovettura superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

b) **In caso di danni parziali** non si tiene conto del deprezzamento delle parti dell'autovettura sostituite qualora il *sinistro* si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero; decorsi 12 mesi, ma entro 5 anni da tale data, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione dell'autovettura non superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Per la garanzia "Collisione - Indennizzo Sicuro" la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata fino al decimo anno dalla data di immatricolazione del *veicolo* (e comunque fino alla scadenza dell'annualità in corso al momento del compimento del decimo anno), senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite; **l'ammontare del danno non può essere superiore al valore dell'autovettura al momento del *sinistro* quale risultante dalla quotazione** "Automobili usate" della rivista "Quattroruote".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista "Quattroruote" si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le autovetture ad uso privato per le quali non sia operante la procedura di adeguamento automatico del valore assicurato; **in tal caso per la determinazione del valore dell'autovettura si considera la valutazione fornita da riviste o listini specializzati.**
Salva l'ipotesi di applicazione del *valore a nuovo*, **in nessun caso l'*Impresa* potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore del relitto.**

3.25) ALTRI VEICOLI

In caso di danno totale, si stima il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* compresi gli eventuali accessori opzionali.
In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.
In nessun caso l'*Impresa* potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore del relitto.

3.26) REGOLE COMUNI

Se al momento del *sinistro* il valore assicurato risulta inferiore al valore del *veicolo* determinato sulla base dei criteri stabiliti all'Art. 3.20), l'*Impresa* risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.
L'*Impresa* non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.
L'*Impresa* ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore.
In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.27) RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi relitto, l'*Impresa* ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta dell'*Impresa*, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.28) SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, **deducendo lo *scoperto* e il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza*.**

3.29) ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA

Per le garanzie 3.7) Kasko (limitatamente ai sinistri conseguenti a collisione con *veicolo* identificato durante la circolazione), 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa* non vengono applicati lo *scoperto* ed il relativo minimo o la *franchigia* previsti in *polizza*.

Per le garanzie 3.5) Atti Vandalici - Eventi Sociopolitici e 3.6) Calamità Naturali, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa*, lo *scoperto* e il relativo minimo previsti in *polizza* sono ridotti alla metà.

Limitatamente ai danni subiti dal *veicolo* in conseguenza di evento grandigeno, in caso di riparazione effettuata ad opera di Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo (cd. "levabolli") convenzionati con l'*Impresa* non saranno applicati lo *scoperto* o la *franchigia* indicati in *polizza*. **Qualora per il ripristino del *veicolo* siano necessarie sostituzioni/sfumature la predetta Società specializzata eseguirà anche tali lavorazioni.**

3.30) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (PER GARANZIE KASKO, COLLISIONE, COLLISIONE - INDENNIZZO SICURO)

Relativamente alle garanzie 3.7) Kasko, 3.8) Collisione 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro, l'*Impresa* rinuncia, nei confronti del *conducente* autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.31) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso l'*Impresa* pagherà, per *sinistro* che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 1.200.000.

3.32) LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. **Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall'*Impresa* e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato (Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE IV

ASSISTENZA

4.1) Assistenza in viaggio
4.2) Assistenza Plus
4.3) In viaggio Special
4.4) Over 65
4.5) Auto Ibrida
4.6) Auto Ibrida Plus

PREMESSA

Blue Assistance S.p.A., con sede in C.so Svizzera 185 -10149, Torino eroga per conto dell'*Impresa*, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di *assistenza* tramite la sua *Centrale Operativa* attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall'estero +39 011 7425599;
- Fax: 011-7425588;
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, l'*Impresa* non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino" e "Invio di un'autoambulanza".

4.1) ASSISTENZA IN VIAGGIO

4.1.1) Oggetto dell'assicurazione

La *Centrale Operativa*, in caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato dovuta a:

a. *incidente* stradale;
b. guasto;
c. *incendio*, fulmine, *esplosione* e *scoppio*;
d. furto e rapina;
e. forature e danni ai pneumatici;

fornisce le prestazioni di *assistenza* stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.**
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

4.1.2) **Estensione territoriale**
L'estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.

4.1.3) **Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale.**
La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato**, su richiesta dell'*Assicurato*** che abbia necessità di trasmettere **un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la *Centrale Operativa*, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'*Assicurato*, provvede a trasmetterlo.**
La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOVETTURE E RELATIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI AI VEICOLI

Prestazioni fornite in Europa

a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, **purché**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) "Recupero difficoltoso del *veicolo*").**
Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l'*Impresa* rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) "Recupero difficoltoso del *veicolo*"**). **Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

c) Invio di un'autoambulanza
Qualora a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato l'*Assicurato* necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, **previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso**, invierà direttamente un'autoambulanza.
Qualora l'*Assicurato* abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, la *Centrale Operativa* fornirà specifiche istruzioni.
In entrambi casi l'*Impresa* terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.**

d) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell'*Impresa* **con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione d'eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.**

e) Autovettura in sostituzione

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora **il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa*** metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* **con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).**

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.

Restano a carico dell'*Assicurato* le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice.

Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Prestazione fornita nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato

Qualora l'*Assicurato* a seguito di *sinistro* debba procedere alla demolizione del *veicolo*, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 10/9/82 n. 915 Art. 15 e *Codice della Strada* Art. 103) oppure perché il costo delle riparazioni superi il *valore commerciale* del *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, **su richiesta e delega dell'*Assicurato***, ne organizza la demolizione. L'*Impresa* tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

L'*Assicurato* deve produrre al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:

- **libretto di circolazione (originale);**
- **certificato di proprietà (originale);**
- **codice fiscale (fotocopia);**
- **carta d'identità (fotocopia);**
- **ultimo bollo pagato (fotocopia).**

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'*Assicurato* la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. **L'*Assicurato* prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

Prestazioni fornite in Europa

g) Rientro degli occupanti del *veicolo* assicurato e proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), oppure una sosta di una o più notti, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*** con il limite complessivo di € 260:**

a) **rientro degli occupanti del *veicolo***: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purchè in Italia;
b) **proseguimento del viaggio**: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
c) **pernottamento in albergo**: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Non sono compresi i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

h) **Riconsegna del veicolo assicurato**

Qualora il *veicolo* assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una riparazione di almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o dall'officina dove è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. **Non sono compresi i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.** I costi di riconsegna sono a carico dell'*Impresa* **e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato***, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

i) **Anticipo di denaro per spese di prima necessità**

Qualora l'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'*Assicurato*, di fatture **fino ad un importo di € 520.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La prestazione non è operante:
- **nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;**
- **se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.**

L'*Assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'*Assicurato* deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

l) Spedizione di pezzi di ricambio

Qualora il *veicolo* assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il *veicolo* assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. **Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.** All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:

a. marca e modello del *veicolo* assicurato;
b. numero di telaio (completo di prefisso);
c. anno di fabbricazione del *veicolo* assicurato;
d. cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della *Centrale Operativa*.

La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

m) Rientro sanitario

Qualora l'*Assicurato* a bordo del *veicolo* resti infortunato a seguito d'*incidente* stradale e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della *Centrale Operativa* ritengono più idonei alle condizioni dell'*Assicurato* tra:
   - aereo sanitario appositamente equipaggiato **(fino ad un importo massimo di € 15.000)**;
   - aereo di linea (eventualmente barellato);
   - treno/vagone letto (prima classe);
   - autoambulanza;
   - altri mezzi adatti alla circostanza.
2) fare assistere l'*Assicurato* da personale medico e/o infermieristico durante il trasferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della *Centrale Operativa*.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l'*Assicurato*, sono a carico dell'*Impresa*.

Non danno luogo al trasferimento:

- **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **gli infortuni che non impediscono all'*Assicurato* di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.**

n) Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di *incidente* stradale, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione, **purché ubicato in Europa**, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell'*Impresa* **con il limite complessivo di € 5.200**. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata **con il limite complessivo di € 20.700**. **In presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.** Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

o) Invio di un autista

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del *veicolo* a seguito d'*infortunio* e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la *Centrale Operativa*, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, per ricondurre presso la *residenza* dell'*Assicurato* il *veicolo* e gli eventuali passeggeri a bordo. **A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.**

Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

p) Interprete a disposizione

Qualora il l'*Assicurato* sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del *veicolo*, o sia ricoverato a seguito di *infortunio* per *incidente* stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, **compatibilmente con le disponibilità locali,** tenendo a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo di € 520**. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell'Art. 5.2.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.
La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l'attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione.

q) Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un *incidente* stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *conducente* **fino ad un massimo di € 5.200.**
In caso di arresto o di fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato in conseguenza di *incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'*Assicurato* necessiti di *assistenza* legale, anticipa all'*Assicurato* stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520.**
L'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'*Assicurato* è tenuto a rimborsare al più presto alla *Centrale Operativa* la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell'Art. 5.2.9 della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

r) Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo* e/o la riparazione richieda almeno sedici ore di manodopera (purché il fermo *veicolo* e/o le ore di riparazione siano certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o dall'officina dove è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell'*Impresa* **e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

s) Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di *sinistro* per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del *veicolo* assicurato" o "Rimpatrio del *veicolo* assicurato", **il *valore commerciale* del *veicolo*, dopo il *sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia**, la *Centrale Operativa*, su autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del *veicolo* assicurato" o "Rimpatrio del *veicolo* assicurato", organizza la demolizione del *veicolo*. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. L'*Impresa* terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

4.1.4) Delimitazioni

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- **in caso di dolo dell'*Assicurato*;**
- **per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti che rivestano la tipologia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;**
- **in caso di utilizzo del *veicolo* in percorsi *fuori strada*;**
- **qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.**

4.1.5) **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, per fax o posta elettronica:

1. **le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;**
2. **l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;**
3. **gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza* abbinato alla sigla ITAL);**
4. **la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo*;**
5. **la prestazione richiesta.**

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di *Assistenza* devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di *Assistenza*. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

4.1.6) **Erogazione delle prestazioni**

Nel caso in cui vi fosse un'eccedenza a carico dell'*Assicurato* la prestazione è operante previa accettazione da parte della *Centrale Operativa* delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

4.1.7) **Mancato utilizzo delle prestazioni**

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l'*Impresa* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'*Impresa* non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della *Centrale Operativa*, determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

4.1.8) **Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute**
L'*Impresa* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *Assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.

4.2) ASSISTENZA PLUS (Garanzie riservate ad autovetture ad uso privato)

È prevista la seguente garanzia:

- **Assistenza in viaggio;**

Si intende integralmente richiamata la garanzia 4.1) Assistenza in viaggio ad eccezione delle prestazioni di cui alla lettera e) Autovettura in sostituzione e alla lettera r) Rimpatrio del veicolo assicurato che sono sostituite come segue:

a) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, **per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*)**, la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati**, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* **con il massimo di 7 giorni.**
In caso di *sinistro* avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l'*Assicurato* potrà comunque beneficiare dell'autovettura in sostituzione. Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita dell'autovettura in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*.
Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida)**.**
L'*impresa* tiene a proprio carico le spese di trasporto dell'*Assicurato* presso la società di autonoleggio (tramite invio di un taxi o altro mezzo) entro il limite di € 70.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 30 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonchè le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

b) Rimpatrio del veicolo assicurato
(Prestazione valida solo per i proprietari di veicoli residenti in Italia)
Qualora il *veicolo* assicurato **resti immobilizzato all'estero** e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda **più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo*** e/o la riparazione **almeno sedici ore di manodopera (fermo *veicolo* e/o ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*)**, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.
I costi di rimpatrio sono a carico dell'*Impresa*.
Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

4.3) IN VIAGGIO SPECIAL

Il pacchetto di garanzie comprende:

- **Assistenza in viaggio;**
- **Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve;**
- **Indennità "Primo intervento";**
- **Indennità di degenza.**

Garanzie Assistenza (*Assistenza* in viaggio; soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve)
Ad integrazione delle prestazioni previste dalla garanzia **4.1) Assistenza in viaggio**, l'*Impresa* fornisce, per il tramite della *Centrale Operativa* di Blue Assistance, la seguente prestazione:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve
Nel caso in cui le condizioni climatiche rendano necessario il montaggio delle catene da neve, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la suddetta operazione, **con il limite di un intervento per annualità assicurativa.**
L'intervento è subordinato alla presenza delle catene da neve a bordo del *veicolo* assicurato.

Indennità "Primo intervento" e Indennità di degenza.

Definizioni
Assicurato: il *proprietario* del *veicolo*.
Ricovero: permanenza in un *Istituto di cura* con pernottamento.

Indennità "Primo intervento"
L'*Impresa*, nel caso di indisponibilità del *veicolo* assicurato intervenuta a seguito di *incidente* da circolazione, incendio, furto totale, corrisponde all'*Assicurato* **la somma di € 80, per evento e per annualità assicurativa**, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.

Indennità di degenza
L'*Impresa*, a seguito di *infortunio* subito dall'*Assicurato* a causa della circolazione del *veicolo* che abbia comportato un ricovero in un *Istituto di cura* con almeno due pernottamenti, riconosce all'*Assicurato* **la somma di € 500 per evento e per annualità assicurativa.**

4.3.1) **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**
Per l'indennità "Primo intervento" e per l'indennità di degenza, in caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'*Intermediario* alla quale è assegnata la *polizza* oppure all'*Impresa* entro 3 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
Fermo quanto sopra, la denuncia del *sinistro* deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora, causa dell'evento e deve essere comprovata da idonea documentazione.
Nel caso di *infortunio*, la denuncia deve essere corredata dalla cartella clinica attestante il ricovero in *Istituto di cura* con almeno due pernottamenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4.4) OVER 65

Il pacchetto di garanzie comprende:

- **Assistenza in viaggio;**
- **Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del *veicolo* / sostituzione serrature;**
- **Indennità in caso di scippo;**
- **Indennità "Primo intervento";**
- **Indennità di degenza.**

Garanzia Assistenza in viaggio
Si intende integralmente richiamata la garanzia **4.1) Assistenza in viaggio.**

Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del *veicolo* / sostituzione serrature, Indennità in caso di scippo, "Primo intervento" e degenza

Definizioni
Assicurato: il *proprietario* del *veicolo*.
Ricovero: permanenza in un *Istituto di cura* con pernottamento.
Scippo: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del *veicolo* / sostituzione serrature
L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *veicolo* assicurato, **fino a concorrenza di € 150 per evento e per annualità assicurativa.**

Indennità in caso di scippo
L'*Impresa*, a seguito di scippo subito dall'*Assicurato*, riconosce **la somma di € 100 per evento e per annualità assicurativa. La garanzia è valida negli stati appartenenti all'Unione Europea.**

Indennità "Primo intervento"
L'*Impresa*, nel caso di indisponibilità del *veicolo* intervenuta a seguito di *incidente* da circolazione, incendio, furto totale, corrisponde all'*Assicurato* **la somma di € 100 per evento e per annualità assicurativa, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Indennità di degenza
L'*Impresa*, a seguito di *infortunio* subito dall'*Assicurato* a causa della circolazione del *veicolo* che abbia comportato un ricovero in un *Istituto di cura* con almeno due pernottamenti, **riconosce la somma di € 300 per evento e per annualità assicurativa. Tale indennità è elevata a € 500 quando l'evento si verifichi ad oltre 400 km dal Comune di residenza dell'*Assicurato* risultante dalla carta di circolazione.**

4.4.1) **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**
Per il rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del *veicolo*, per l'indennità in caso di scippo, per l'indennità "Primo intervento" e per l'indennità di degenza, in caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure all'*Impresa* entro 3 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
Fermo quanto sopra, la denuncia del *sinistro* deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere comprovata da idonea documentazione. Nel caso di perdita delle chiavi, il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, nonché di copia della denuncia presentata all'Autorità. Nel caso di scippo, la denuncia di *sinistro* deve essere corredata da copia della denuncia presentata all'Autorità. Nel caso di *infortunio*, la denuncia deve essere corredata dalla cartella clinica attestante il ricovero in un *istituto di cura* con almeno due pernottamenti.

4.5) AUTO IBRIDA (garanzie previste per Autovetture ad uso privato ad alimentazione ibrida o elettrica)

È prevista la seguente garanzia:
- **Assistenza in viaggio;**

Si intende integralmente richiamata la garanzia 4.1) Assistenza in viaggio, ad eccezione della prestazione di cui alla lettera a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino che è sostituita come segue:

a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato *p*er uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo **fino alla più vicina officina disponibile alla riparazione di auto**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ibride/elettriche. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, **purché ubicata entro il raggio di 200 km dal luogo dell'immobilizzo**. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.
Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria* del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l'*Impresa* rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 350. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

Sono aggiunte le seguenti prestazioni *(Prestazioni fornite in Europa ad eccezione di quanto indicato all'interno di ciascuna prestazione).*

1) Informazioni sulla rete di officine di riparazione
La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 un servizio telefonico di reperimento informazioni riguardanti la rete di officine disponibili alla riparazione di auto ibride e la loro ubicazione in Italia e in Europa.

2) Veicolo con conducente
In alternativa alla prestazione "Autovettura in sostituzione" e sulla base delle medesime condizioni di attivabilità, la *Centrale Operativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* e del suo nucleo familiare il servizio di noleggio di un *veicolo* con *conducente* in Italia, che consenta all'*Assicurato* o agli altri membri del nucleo familiare di rientrare dall'officina di riparazione alla propria residenza o al luogo di destinazione, di recarsi dalla propria residenza al luogo di lavoro, di accompagnare a scuola i figli minori di 15 anni con lui conviventi e di svolgere le attività necessarie alle esigenze quotidiane del nucleo familiare.
L'Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa per l'utilizzo del *veicolo* con *conducente* **per un massimo di 5 giorni consecutivi e con il limite complessivo di € 500.**
La prestazione verrà erogata tramite le società convenzionate, **compatibilmente con le disponibilità e secondo le condizioni contrattuali, le modalità ed i tempi stabiliti con le stesse.**
Sono escluse le spese vive, quali carburante, pedaggi in genere, traghetti,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

parcheggi, etc. che devono essere sostenute direttamente dall'*Assicurato*.
Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può chiedere il prolungamento della prestazione oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia con costi a suo carico.

3) Invio di una collaboratrice domestica
Qualora, a seguito di *infortunio* per *incidente* stradale, l'*Assicurato* sia ricoverato in una *struttura sanitaria* e, in seguito alle dimissioni da quest'ultima, consegua una necessaria permanenza a letto per un **periodo non inferiore a 5 giorni** presso la propria residenza in Italia, **prescritta nella cartella clinica o nella documentazione medica equipollente**, la *Centrale Operativa* - **compatibilmente con le disponibilità locali** - provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Italiana Assicurazioni **fino a un massimo di 12 ore e per un periodo massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni.**
La collaboratrice provvederà:
- ad acquistare e consegnare la spesa e/o farmaci prescritti all'*Assicurato*;
- ad accompagnare a scuola e a ricondurre presso la residenza i figli minori di anni 15 conviventi con l'*Assicurato*;
- a spedire o recapitare documenti e/o ricevute di pagamento presso uffici della Pubblica Amministrazione che rivestano carattere di urgenza;

Tali prestazioni possono essere usufruite dall'*Assicurato* in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.
Per l'attivazione della garanzia, l'*Assicurato* deve comunicare alla *Centrale Operativa* la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.
Resta a carico dell'*Assicurato* il costo dei prodotti acquistati.

4.6) AUTO IBRIDA PLUS (garanzie previste per Autovetture ad uso privato ad alimentazione ibrida o elettrica)

Si intende integralmente richiamata la garanzia:
- **Auto Ibrida;**

Le prestazioni di cui alla lettera e) Autovettura in sostituzione e alla lettera r) Rimpatrio del veicolo assicurato dell'Art. 4.1) Assistenza in viaggio sono sostituite come segue:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

a) Autovettura in sostituzione

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, **per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*)**, la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati**, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* **con il massimo di 7 giorni**.

In caso di *sinistro* avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l'*Assicurato* potrà comunque beneficiare dell'autovettura in sostituzione. Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita dell'autovettura in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).

L'*impresa* tiene a proprio carico le spese di trasporto dell'*Assicurato* presso la società di autonoleggio (tramite invio di un taxi o altro mezzo) entro il limite di € 70.

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 30 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonchè le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice.

Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b) Rimpatrio del veicolo assicurato

(Prestazione valida solo per proprietari di veicoli residenti in Italia)

Qualora il *veicolo* assicurato **resti immobilizzato all'estero** e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda **più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo*** e/o la riparazione **almeno sedici ore di manodopera (fermo *veicolo* e/o ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*)**, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico dell'*Impresa*.

Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE V
TUTELA LEGALE

PREMESSA

L'*Impresa*, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in 37135 Verona, Viale del Commercio 59, tel.: 045/8290411, fax: 045/8290449 (in seguito denominata ARAG) alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente**.**

5.1) FORMULA BASE

5.1.1) Oggetto dell'assicurazione

L'*Impresa*, **nei limiti del *massimale* di € 10.000**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*. Tali oneri sono:

a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;**
b) **le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, in relazione all'ambito di operatività della presente polizza;**
c) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 5.1.5) Gestione del caso assicurativo;
d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 5.1.5) Gestione caso assicurativo;
e) le spese processuali nel processo penale;
f) le spese di giustizia;
g) il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima in deroga a quanto previsto dall'Art. 5.1.2) Delimitazioni lettera a).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
i) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
j) le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
k) le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, l'Impresa e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.1.4) Obblighi in caso di *sinistro* e libera scelta del legale.

5.1.2) **Delimitazioni**

L'*Assicurato* è tenuto a:

a) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
b) assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

L'*Impresa* non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscano compensi professionali

5.1.3) **Insorgenza del caso assicurativo**

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

a. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
b. per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'*Impresa* o ARAG nei modi e nei termini dell'Art. 5.1.4) Obblighi in caso di *sinistro* e libera scelta del legale, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente dell'*Impresa*, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

a. **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
b. **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.1.4) **Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale**

1. **L'*Assicurato* deve presentare ad ARAG denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.** La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione **incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere ad ARAG di tutelare gli interessi dell'*Assicurato*.**
2. Limitatamente alla fase giudiziale, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
   a) **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
   b) **presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

   Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 5.1.1) Oggetto dell'assicurazione.
Al momento della denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

3. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG, **può nominare direttamente il legale.**
4. **L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.**
5. **L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.**
6. **La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.**

5.1.5) **Gestione del caso assicurativo**

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare** il bonario componimento della controversia. **ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere all'*Impresa* di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 5.1.5 **per la trattazione giudiziale**. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo**.

È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
- **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**

L'Impresa non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

assicurativi tra l'*Assicurato* e l'*Impresa* e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.1.6) **Recupero delle somme**
Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece a ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.1.7) **Estensione territoriale**
L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano in Europa e nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo.

5.1.8) **Assicurati**
Le garanzie previste all'Art. 5.1.1) Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate:
– al *proprietario*, al *locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, al *conducente* autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato in *polizza*.

In caso di sostituzione del *veicolo* indicato in *polizza*, ferma la validità e la continuazione della *polizza*, le garanzie vengono trasferite sul nuovo *veicolo*.
Il *Contraente* deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo *veicolo* anche per l'eventuale adeguamento del *premio*.
Le garanzie valgono inoltre per:
– l'*Assicurato* come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
– i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia,

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa *polizza* le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'*Assicurato Contraente*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5.1.9) Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'Art. 148 del *Codice* **(la copertura di cui al presente comma non è operante per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'Art. 149 e seguenti del *Codice***). La prestazione di cui al presente punto opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 5.1.10) Esclusioni;
2) recupero danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 del *Codice* **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dall'*Impresa* ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'*Assicurato* nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall'*Impresa*. La presente prestazione opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 5.1.10) Esclusioni, lettera l);**
3) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'Art. 141 del *Codice* ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'*Impresa* di assicurazione del *veicolo* sul quale era a bordo al momento del *sinistro*.

Le prestazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo operano anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

4) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del *veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
6) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad *incidente* stradale e connesse allo stesso. ARAG provvederà, **su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'*Assicurato* faccia pervenire ad ARAG**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 5.1.10) Esclusioni lettera a), limitatamente alla materia amministrativa.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) del presente articolo operano anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli *Assicurati* al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

5.1.10) **Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per fatti dolosi delle persone assicurate;

e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;

g) se il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al *Codice della Strada*;

h) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;

i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;

l) per controversie con l'*Impresa*;

m) per l'adesione ad azioni di classe (class action);

n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5.2) FORMULA ÈLITE

5.2.1) Oggetto dell'assicurazione

L'*Impresa*, **nei limiti del *massimale* di cui all'Art. 5.2.10),** assicura la Tutela Legale, compr*esi i relat*ivi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*. Tali oneri sono:

a. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante "convenzione di negoziazione assistita";
b. **le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente *polizza*: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;**
c. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 5.2.5) Gestione del caso assicurativo;
d. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 5.2.5) Gestione del caso assicurativo;
e. le spese processuali nel processo penale;
f. le spese di giustizia;
g. il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima in deroga a quanto previsto dall'Art. 5.2.2) - Delimitazioni.
h. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
i. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
j. le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
k. le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta**.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, l'*Impresa* e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.2.4) Obblighi in caso di *sinistro* e libera scelta del legale.

5.2.2) **Delimitazioni**

L'*Assicurato* è tenuto a:

a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;

b. assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

L'*Impresa* non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

5.2.3) **Insorgenza del caso assicurativo**

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

a. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
b. per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

a. durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

b. trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'*Impresa* o ARAG nei modi e nei termini dell'Art. 5.2.4) Obblighi in caso di *sinistro* e libera scelta del legale, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente dell'*Impresa*, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della *polizza* precedente decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della *polizza* precedente

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le *polizze* emesse senza soluzione di continuità della copertura rispetto ad una *polizza* precedente dell'*Impresa*.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

a. vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;

b. procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.2.4) **Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale**

1. L'*Assicurato* deve presentare ad ARAG denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione **incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere ad ARAG di tutelare gli interessi dell'*Assicurato*.**

2. Limitatamente alla fase giudiziale, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 5.2.1) Oggetto dell'assicurazione.

Al momento della denuncia del sinistro, l'*Assicurato* comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG, **può nominare direttamente il legale**.
4. **L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.**
5. **L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con l'*Impresa* e/o ARAG.**
6. **L'*Impresa* e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.**

5.2.5) **Gestione del caso assicurativo**

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare** il bonario componimento della controversia. **ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere all'Impresa di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al legale scelto nei termini dell'Art. 5.2.4 **per la trattazione giudiziale**. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
- **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**

L'*Impresa* non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e l'*Impresa* e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tal*e* procedura.

5.2.6) **Recupero delle somme**
Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece a ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.2.7) **Estensione territoriale**
Per le ipotesi di cui all'Art. 5.2.9) n° 4 la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e debbano essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli Stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo.

5.2.8) **Assicurati**
Le garanzie previste all'Art. 5.2.1) Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate:
– al *proprietario*, al *locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, al *conducente* autorizzato, ai trasportati per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato in *polizza*.

In caso di sostituzione del *veicolo* indicato in *polizza*, ferma la validità e la continuazione della *polizza*, le garanzie vengono trasferite sul nuovo *veicolo*. Il *Contraente* deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo *veicolo* anche per l'eventuale adeguamento del *premio*.
Le garanzie valgono inoltre per:
– l'*Assicurato* come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
– i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza,

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa *polizza* le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'*Assicurato Contraente*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5.2.9) Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi anche nei confronti del "Fondo di garanzia delle vittime della strada".
   In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
   a. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 del *Codice*);
   b. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 del *Codice*);
   c. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 del *Codice*).
   Quanto previsto ai punti a. b. e c. opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool) a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 5.2.11) Esclusioni; Quanto previsto al punto a. opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art.5.2.11) Esclusioni lettera l);
2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
3) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del *veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
4) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato. **La presente garanzia opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150, fermo quanto disposto dall'Art. 5.2.11) Esclusioni lettera l);**
5) sostenere controversie relative a danni cagionati dal *proprietario* o dal *conducente* autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza o soccombenza;
6) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. ARAG provvederà, **su richiesta dell'*Assicurato***, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. **L'*Assicurato***

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

deve far pervenire alla Direzione dell'*Impresa* o ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 5.2.11) Esclusioni lettera a), limitatamente alla materia amministrativa;

7) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivati da violazioni di norme di comportamento del *Codice della Strada*; la presente prestazione opera anche per proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'*Assicurato* a causa della circolazione non autorizzata del proprio *veicolo* a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del *veicolo*. **La prestazione vale solo per il *proprietario* o il *locatario* del *veicolo* assicurato. Sarà onere dell'*Assicurato*, in sede di denuncia del *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa;**
8) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*;
9) l'anticipo da parte dell'*Impresa*, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000** della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**. L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione delle somma anticipata, da rimborsarsi all'*Impresa* entro un mese dall'erogazione;**
10) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

Le prestazioni di cui ai punti 9) e 10) si cumulano a quelle di cui all'Art. 4.1) lettere p) e q) della Garanzia Assistenza in viaggio ove prevista in *polizza*.

5.2.10) **Massimale**

Le garanzie vengono prestate fino al *massimale* di € 20.000 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo, salvo la garanzia prevista dall'Art. 5.2.9) n. 1) lettera b. che, in caso di azioni per recupero di danni a persone, viene prestata fino al *massimale* di € 50.000 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5.2.11) **Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per fatti dolosi delle persone assicurate;

e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;

g) se il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al *Codice della Strada*;

h) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;

i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;

l) per controversie con l'*Impresa*;

m) per l'adesione ad azioni di classe (class action);

n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE VI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE

6.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa* assicura il *conducente* del *veicolo* indicato nella *polizza* contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del *veicolo* stesso.

L'assicurazione vale a condizione che il *veicolo* circoli con il consenso del *Contraente* o *Proprietario*.

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti:

a) in occasione della salita e della discesa dal *veicolo* stesso;
b) in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
c) in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del *veicolo* resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.

L'assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da:

d) colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
e) alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
f) asfissia non dipendente da malattia;
g) assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgorazione;
h) ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
i) terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. **Se l'*infortunio* si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%;**
j) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
k) aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva**; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del ricove*ro, l'Impresa* corrisponde un indennizzo di € 10.400.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6.2) MORTE

Se l'*Assicurato* muore **entro 2 anni** dal giorno dell'*infortunio*, in conseguenza di questo, l'*Impresa* liquida la somma assicurata ai beneficiari.
Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza dell'*Assicurato* e del coniuge o del convivente more uxorio, l'indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50% **fino ad un indennizzo globale massimo di € 260.000.**
L'indennizzo **non è cumulabile** con quello per *invalidità permanente*; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per *invalidità permanente*, ma **entro 2 anni** dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, l'*Impresa* corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.
Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, l'*Impresa* liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora risulti che l'*Assicurato* sia vivo dopo che l'*Impresa* ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

6.3) INVALIDITÀ PERMANENTE

6.3.a) L'*Impresa* liquida l'indennizzo per *invalidità permanente* se l'invalidità stessa si verifica **entro 2 anni** dal giorno dell'*infortunio*.
Il grado di *invalidità permanente* è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nell'allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 con rinuncia all'applicazione della *franchigia* prevista dalla legge.
Si applica invece la *franchigia* prevista dal punto 6.3.b).
Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'allegato 1) di cui al DPR 1124/65 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nell'allegato 1) del DPR 1124/65, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'*Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, **con il massimo del 100%.**
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 1) al DPR 1124/65, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità permanente* totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.
Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella allegato 1) di cui al DPR 1124/65, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
L'*Impresa* riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita. L'*Assicurato* può richiedere l'anticipo **trascorsi 60 giorni** dalla guarigione clinica.

6.3.b) **Franchigia**

L'indennizzo per *invalidità permanente* è calcolato, applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita delle franchigie di seguito indicate - alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per *invalidità permanente* totale:

a) **per la prima componente, pari a € 77.500, l'indennizzo viene liquidato in base alla *invalidità permanente* accertata senza applicazione di *franchigia*;**
b) **per la seconda, pari all'eccedenza oltre € 77.500 fino a € 155.000, la *franchigia* è del 5%;**
c) **per la terza, pari all'eccedenza oltre € 155.000, la *franchigia* è del 10%.**

Se l'invalidità accertata è maggiore del 15% l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per *invalidità permanente* totale senza alcuna *franchigia*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6.3.c) **Maggiorazione**
L'*invalidità permanente* accertata di grado pari o superiore al 70% è considerata *invalidità permanente* totale.

6.4) RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni determinate da *infortunio* indennizzabile ai sensi della *polizza* l'*Impresa* rimborsa, **fino alla concorrenza del *massimale* assicurato:**

a. durante il ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari, per i diritti di sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'*Impresa*, in sostituzione del rimborso, corrisponde **la diaria indicata in *polizza*** per ogni pernottamento, **fino a 90 pernottamenti per *sinistro*;**
b. dopo il ricovero o in assenza di ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con **l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per *sinistro*;** le spese sostenute per cure e protesi dentarie rese necessarie da *infortunio* con **l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per *sinistro***. Le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili **fino alla concorrenza di € 1.100. Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*.** Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'*Assicurato* sostenga le spese relative ai ticket, l'*Impresa* rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*;
c. le spese sostenute per l'*assistenza* infermieristica domiciliare, **con il limite di € 52 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;**
d. le spese sostenute in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica **fino a € 5.200** per *sinistro* purché l'intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell'*infortunio* provato da documentazione medica;
e. le spese di trasporto dell'*Assicurato* alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all'altra, **con il limite di € 520 o di € 2.600** in caso di intervento di eliambulanza.

6.5) DIARIA DA RICOVERO

In caso di ricovero in un *istituto di cura* reso necessario da *infortunio* indennizzabile ai sensi della *polizza*, l'*Impresa* corrisponde all'*Assicurato* l'indennità giornaliera indicata in *polizza* per ogni giorno di ricovero, **per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni *infortunio*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6.6) RENDITA VITALIZIA

Se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 60% della totale e questa si verifica **entro 2 anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto**, l'*Impresa* assicura, mediante l'emissione di una *polizza* Vita, il pagamento, a favore dell'*Assicurato*, di una Rendita Vitalizia rivalutabile dell'importo iniziale lordo annuo di € 6.200, emessa in base alla tariffa dell'*Impresa* in vigore al momento del suo effetto. **L'effetto della *polizza* Vita decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'indennizzo per *invalidità permanente*. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all'Art. 6.3) *Invalidità permanente* della presente Sezione.**

Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della *polizza* Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'*Assicurato* sarà in vita.

6.7) RENDITA "4X4"

Se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 65% della totale e questa si verifica **entro 2 anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto**, l'*Impresa* assicura il pagamento, a favore dell'*Assicurato*, **di una rendita mensile dell'importo lordo di € 4.000 per la durata di 4 anni. La rendita è erogata purché l'*Assicurato* sia in vita.**

Il pagamento della suddetta rendita decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'indennizzo per *invalidità permanente*. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all'Art. 6.3) *Invalidità permanente* della presente Sezione.

6.8) DELIMITAZIONI

L'*Impresa* non indennizza gli infortuni derivanti:

a. **dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti con il *veicolo*;**
b. **dalla guida del *veicolo* se il *conducente* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo;**
c. **dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionata ai sensi degli Artt. 186 o 187 del *Codice della Strada*, ad eccezione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo terapeutico;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

d. da azioni dolose compiute o tentate dall'*Assicurato*, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
e. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
f. dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
g. da guerra o insurrezione;
h. da ernie, salvo quanto previsto alla lettera h del punto 6.1).

6.9) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio* e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato e deve essere trasmessa, con avviso scritto, all'*Intermediario* oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando l'*Assicurato* o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Successivamente l'*Assicurato* deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata.

Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'assicuratore privato.

In caso di intervento del SSN o di altra Assicurazione privata, potrà essere chiesto il rimborso solo per le somme non già rimborsate da tali enti.

In caso di ricovero l'*Impresa* corrisponde la diaria, di cui all'Art. 6.5), se pattuita in *polizza*, dietro presentazione di copia della cartella clinica completa.

L'*Assicurato* o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire la visita dei medici dell'*Impresa* e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6.10) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'*Impresa* corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*. Se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di *invalidità permanente* le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6.11) CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* o sulla pertinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l'*Assicurato* e l'*Impresa*, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall'*Assicurato* e dall'*Impresa* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti,con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti perle Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

6.12) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

L'*Impresa*, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.

Il diritto all'indennizzo per l'*invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l'indennizzo sia stato pagato, l'*Impresa* liquida ai beneficiari l'importo già concordato, offerto ovvero - se oggettivamente determinabile - offribile all'*Assicurato*, in base alle condizioni di *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è sostenuta.
Le spese per i certificati restano a carico dell'*Assicurato*.

6.13) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Salvo per quanto rimborsato per spese di cura, l'*Impresa* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

6.14) CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti in quanto attinenti alle relative fattispecie previste ed assicurate)

- **Veicoli adibiti a Scuola guida**

Quando alla guida del *veicolo* si trova l'allievo, le somme assicurate per il *conducente* si intendono attribuite convenzionalmente all'istruttore.

- **Veicoli adibiti a noleggio con *conducente***

Nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, **l'assicurazione non è valida qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il *veicolo* non sia guidato dal *proprietario* o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.**

6.15) APPLICABILITÀ DI ALTRE NORME

Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le norme valide per la Sezione "Responsabilità Civile Veicoli".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI

SETTORE I

– autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo

SETTORE II

– autotassametri

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

APPENDICE NORMATIVA

– Stralcio articoli del "Codice delle Assicurazioni Private" disciplinanti l'assicurazione obbligatoria per i Veicoli a motore.

ART. 134 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al *proprietario* ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al *locatario* in caso di locazione finanziaria.

1 bis. I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con regolamento.

2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'Art. 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al *proprietario* del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione è consegnata dal Contraente all'Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.

4 bis. L'Impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di *polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 144 AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di *polizza* l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

– ***Stralcio Regolamento IVASS del 19 maggio 2015 n 9 concernente la disciplina della Banca Dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio.***

ART. 2 "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO"

1. L'attestazione contiene:
   a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
   b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
   c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
   d) il numero del contratto di assicurazione;
   e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
   f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
   g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
   h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
   i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
   j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
   k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
   La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del *malus*.
   In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del *malus*.
   In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del *malus*.
   Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

Mod. AUT051265- Ed. 08/2016

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHERMORE

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC
www.fsc.org
FSC®

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.